

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl nazional


 stato:
15.02.2019

Complemento all'ordine del giorno Sessione primaverile 2019 13.03.2019

Interventi della categoria IV

Dipartimento delle Finanze

Elenco degli interventi

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.4292	n	Po. Derder. Ridurre l'imposta sul capitale e l'imposta sul patrimonio per le PMI in forte crescita		Birrer-Heimo	+	
18.3350	n	Po. Meyer Mattea. Rapporto sull'evoluzione delle autodenuce esenti da pena per i reati fiscali, dal 2010 ad oggi (condono fiscale individuale)		Amaudruz	+	
18.3618	n	Po. Leutenegger Oberholzer. Conti per privati presso la BNS		Buffat	+	✓
18.3701	n	Mo. Candinas. Contrassegno digitale a titolo volontario		Giezendanner	+	✓
17.3639	n	Mo. Chiesa. Responsabilità e solidarietà impongono alla Confederazione che il Ticino sia compensato finanziariamente per la mancata entrata in vigore dell'Accordo sui frontalieri			-	
17.3654	n	Mo. Bourgeois. Osservanza delle nostre lingue nazionali principali nei bandi di concorso			-	
17.3657	n	Mo. Page. Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive			-	
17.3689	n	Mo. Gruppo S. Disposizioni istituzionali e sistema di rapporto per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali in seno a Frontex	Sommaruga Carlo		-	
17.3705	n	Mo. Gschwind. Riduzione del valore locativo come incentivo fiscale al rinnovo dei vecchi edifici nel rispetto delle prescrizioni energetiche			-	
17.3714	n	Mo. Chiesa. Doppia imposizione. Modifica podestativa volta ad attenuare l'imposta sulla sostanza			-	
17.3787	n	Mo. Eymann. Impiegare la quota spettante alla Confederazione dell'utile della Banca nazionale svizzera per il finanziamento aggiuntivo del settore ERI			-	
17.3794	n	Mo. Reimann Maximilian. Ridurre la burocrazia per gli investitori privati svizzeri nella procedura di rimborso delle imposte alla fonte estere, in particolare con i Paesi limitrofi			-	
17.3818	n	Mo. Béglé. Promuovere la Svizzera come centro mondiale della tecnologia "blockchain"			-	
17.3844	n	Mo. Flückiger Sylvia. Sgravi a favore delle PMI per gli oneri amministrativi sostenuti su mandato della Confederazione			-	
17.3884	n	Po. Bertschy. Aggiornare il bilancio generazionale			-	
17.3941	n	Mo. Rytz Regula. Vendita di immobili della Confederazione. Il rendimento non deve essere prioritario			-	
17.3959	n	Po. Bertschy. Formazione continua nel contesto del cambiamento digitale. Pilastro 3w a favore della formazione continua			-	
17.3990	n	Mo. (Buttet) Roduit. Esentare dall'imposta il carburante destinato agli impianti antigelo			-	
17.3995	n	Po. Friedl. Paradise Paper. Piano d'azione nazionale contro i flussi finanziari illegali e illeciti			-	

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3996	n	Mo. Schneider Schüttel. Paradise Papers. Obblighi di diligenza più severi per relazioni d'affari con piazze finanziarie offshore			-	
17.4007	n	Mo. Bendahan. Rafforzare l'obbligo d'informazione della FINMA			-	
17.4035	n	Mo. Merlini. Blockchain e criptovalute. Adeguare gli strumenti procedurali delle autorità giudiziarie ed amministrative			-	
17.4072	n	Po. Meyer Mattea. Rapporto sulla sottrazione d'imposta in Svizzera			-	
17.4073	n	Mo. Meyer Mattea. Paradise Papers. Possibilità di sanzionare la complicità in caso di sottrazione d'imposta al di fuori della Svizzera			-	
17.4093	n	Mo. (Guldemann) Molina. Fornire informazioni relative a conti finanziari in modo automatico ai Paesi in via di sviluppo			-	

* Adozione +
Reiezione -

** Sì ✓
No x

Testo degli interventi

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.4292	n	Po. Derder. Ridurre l'imposta sul capitale e l'imposta sul patrimonio per le PMI in forte crescita		Birrer-Heimo	+	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulle possibilità e sugli effetti di una riduzione dell'imposta sul capitale e dell'imposta sul patrimonio per le imprese.

Motivazione Il Consiglio federale ritiene che vi sia potenziale per una riforma fiscale per le start-up. Nel suo rapporto del marzo 2017 in adempimento del postulato 13.4237, il Consiglio federale "riconosce che l'imposta sul patrimonio ... può comportare per gli imprenditori un'elevata imposizione fiscale e portare a una penuria di liquidità". Precisa di aver incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di trovare, insieme ai Cantoni, soluzioni per ottimizzare la valutazione delle start-up con lo scopo di migliorare l'attrattiva della piazza economica svizzera per le giovani imprese. Inoltre, il Consiglio federale afferma testualmente che "visti gli incentivi negativi che comporta, il Consiglio federale ritiene ipotizzabile un ulteriore sgravio dall'imposta sul capitale e sul patrimonio, arginando così la sua azione erosiva sulla sostanza. Dietro opportuno mandato del Parlamento sarebbe quindi disposto a valutare le ripercussioni economico-finanziarie del passaggio da un'imposizione della sostanza a una maggiore imposizione del reddito". Chiedo pertanto al Consiglio federale di proseguire in questa direzione.

Proposta Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
18.3350	n	Po. Meyer Mattea. Rapporto sull'evoluzione delle autodenunce esenti da pena per i reati fiscali, dal 2010 ad oggi (condono fiscale individuale)		Amaudruz	+	

Testo depositato Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sull'evoluzione delle autodenunce esenti da pena dal 2010 ad oggi. Inoltre nel rapporto spiegherà in che modo viene garantito che le persone fisiche e giuridiche facciano l'autodenuncia una sola volta.

Motivazione Per via della sottrazione d'imposta gli enti pubblici subiscono notevoli perdite fiscali che devono poi essere compensate dai contribuenti onesti. Il 1° gennaio 2010 è stato introdotto il regime dell'autodenuncia esente da pena per i reati fiscali, che consente alle persone fisiche e giuridiche di dichiarare una sola volta nella vita il denaro occultato senza incorrere in una multa. Da allora in tutta la Svizzera migliaia di evasori fiscali si sono autodenunciati e hanno "legalizzato" il denaro non ancora dichiarato. Stando alle stime, alla fine del 2017 sarebbero emersi averi non dichiarati per oltre 50 miliardi di franchi.

In un rapporto il Consiglio federale è invitato a indicare, a livello nazionale e per ogni Cantone, l'ammontare degli averi dichiarati e delle multe non inflitte a seguito dell'autodenuncia. Inoltre illustrerà l'evoluzione delle autodenunce esenti da pena negli ultimi otto anni e spiegherà in che modo viene verificato che le persone fisiche e giuridiche facciano l'autodenuncia esente da pena una sola volta, come previsto dalla legge.

Parere Come richiesto dall'autrice del postulato, il Consiglio federale è disposto a presentare un rapporto sull'evoluzione delle autodenunce e sulla garanzia che esse siano presentate una tantum. Tuttavia occorre precisare che non tutti i Cantoni rilevano il recupero d'imposta proveniente dalle autodenunce separatamente dalle altre decisioni in materia di recupero d'imposta. Ne consegue che i dati non sono uniformi o presentabili nella forma auspicata. Inoltre la rinuncia alle multe non è quantificabile, poiché - trattandosi appunto di multe non inflitte - il calcolo richiederebbe una valutazione caso per caso.

Proposta Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
18.3618	n	Po. Leutenegger Oberholzer. Conti per privati presso la BNS		Buffat	+	✓

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di verificare le condizioni a cui la Banca nazionale svizzera (BNS) potrebbe gestire i conti dei privati e di redigere un rapporto per il Parlamento, esponendo le eventuali modifiche legislative richieste.

Motivazione L'iniziativa "Moneta intera", respinta da Popolo e Cantoni, esigeva una riorganizzazione sostanziale del sistema di emissione di denaro in Svizzera e proibiva i depositi a vista. Ciò che potrebbe essere interessante, invece, è un sistema basato sulla libera volontà che consente al pubblico di utilizzare la moneta centrale elettronica.

Diverse banche nazionali stanno valutando l'idea di introdurre dei conti digitali per i privati (persone fisiche e giuridiche). L'introduzione di conti di pagamento presso la BNS potrebbe costituire un'interessante alternativa agli attuali conti correnti delle banche, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. La Banca di Svezia, ad esempio, ha lanciato il progetto per la creazione della corona elettronica e riflessioni analoghe sono state fatte anche in altri Paesi. È solo questione di tempo prima che la moneta centrale elettronica diventi accessibile al pubblico; bisogna pertanto accettarne l'introduzione. Questa misura non deve però accompagnarsi all'abolizione dei contanti né al divieto di utilizzare depositi a vista presso le banche. L'introduzione della moneta centrale elettronica, inoltre, non impedirà alle banche di emettere moneta scritturale. Il Consiglio federale è incaricato di verificare in generale le questioni concernenti il deposito dei conti dei privati e di sottoporre al Parlamento le relative modifiche legislative.

Parere Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato. La risposta alla questione dell'adeguatezza dei conti per i privati presso la Banca nazionale svizzera potrebbe essere integrata nel rapporto in adempimento al postulato Wermuth 18.3159, "Rapporto su possibilità, opportunità e rischi derivanti dall'introduzione del criptofranco", accolto dal Consiglio nazionale nella sessione estiva 2018. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato ritenendo necessario discutere in modo approfondito e preciso la tematica del franco elettronico, ovvero della moneta digitale della banca centrale.

Proposta Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
18.3701	n	Mo. Candinas. Contrassegno digitale a titolo volontario		Giezendanner	+	✓

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le basi legali per consentire agli utenti delle autostrade di scegliere liberamente la modalità di pagamento delle tasse autostradali, ovvero di scegliere tra l'attuale contrassegno adesivo e un contrassegno digitale.

Motivazione Da quanto emerso dalle esperienze raccolte all'estero, ad esempio in Austria, il contrassegno digitale comporta molti vantaggi. È possibile acquistarlo in Internet, previa registrazione e versando il rispettivo importo. Ciò funziona in modo eccellente sia per quanto riguarda i cittadini del Paese stesso sia per gli stranieri. Inoltre, in tal modo vengono meno gli oneri in materia di acquisto, incollatura e pulizia. Inoltre, in un mondo sempre più digitale questo sistema genera spese amministrative e di elaborazione significativamente inferiori rispetto a quelle degli attuali contrassegni adesivi. Il controllo attraverso telecamere mobili è semplice e pragmatico. Questo sistema viene applicato già oggi ai controlli della velocità. Oltre a ciò, il contrassegno digitale può essere collegato direttamente alla targa del veicolo: i controlli risulterebbero così più semplici e non si verrebbe a creare un onere supplementare in caso di sostituzione del veicolo o del parabrezza nonché di veicoli utilizzati solo stagionalmente. Riassumendo, il contrassegno digitale è molto orientato alle esigenze dei clienti.

I contrassegni adesivi continuano a essere apprezzati. In parte sussistono anche dubbi per quanto riguarda la protezione dei dati, la sorveglianza da parte dello Stato e la raccolta di dati. Mantenendo in parallelo i contrassegni adesivi, rimane la possibilità di vendita senza registrazione.

È importante attivarsi il prima possibile in questo ambito, non focalizzandosi sulla scelta tra un sistema e l'altro, ma mettendoli a disposizione entrambi. In tal modo gli automobilisti possono scegliere autonomamente il modello che preferiscono. Le spese supplementari derivanti da una doppia soluzione dovrebbero essere sostenibili, tanto più che in tal modo si possono raccogliere preziose esperienze con il contrassegno digitale. Quest'ultimo permetterebbe inoltre di adeguarsi rapidamente alle tendenze internazionali, ad esempio il sistema di pedaggio tedesco, in modo da poter definire eventualmente prezzi differenziati.

Parere In adempimento del postulato 14.4002 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, nel suo rapporto di dicembre 2016 il Consiglio federale si era espresso a favore di un cambio di sistema, con il passaggio dal contrassegno adesivo a uno in formato elettronico (contrassegno elettronico). Parallelamente, nell'estate 2016 con la mozione 16.3009 il Consiglio federale era stato incaricato di presentare al Parlamento, entro la fine del 2017, un progetto relativo all'introduzione del contrassegno elettronico. I risultati della consultazione svolta nell'estate 2017 sono contrastanti. In particolare, oltre alle critiche sollevate sugli elevati costi d'investimento sono emerse anche preoccupazioni legate alla protezione dei dati.

Nel quadro di una discussione incentrata sull'ulteriore modo di procedere, il 21 novembre 2018 il Consiglio federale si è espresso a favore della soluzione proposta dall'autore della mozione. A tale proposito, entro fine giugno 2019 il Consiglio federale presenterà al Parlamento un rispettivo messaggio.

Proposta Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3639	n	Mo. Chiesa. Responsabilità e solidarietà impongono alla Confederazione che il Ticino sia compensato finanziariamente per la mancata entrata in vigore dell'Accordo sui frontalieri			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di compensare finanziariamente il Canton Ticino per la mancata entrata in vigore del nuovo accordo italo-svizzero sui frontalieri, parafato dalle autorità fiscali dei due Paesi il 22 dicembre 2015 scorso.

Motivazione Malgrado le continue ufficiali rassicurazioni italiane, i più, già scottati in passato da queste promesse, temono che l'accordo non sarà oggetto di una firma prima delle prossime votazioni del 2018. Il Consiglio federale deve perciò farsi carico, da un profilo finanziario, dei danni che questa situazione arreca al Cantone. A difesa di questa tesi si citano alcuni elementi:

1. Con l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha modificato l'accordo sui frontalieri con l'Austria, stornando il 12,5 per cento delle imposte incassate alla fonte dai frontalieri al Governo austriaco.

2. Con il nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Italia, parafato verso la fine del 2015, il Ticino potrà incassare il 70 per cento delle imposte in luogo dell'attuale 61,2 per cento e, soprattutto, i lavoratori frontalieri dovranno dichiarare il loro salario in Italia.

3. La mancata entrata in vigore dell'accordo ha, indirettamente, pesanti conseguenze sul mercato del lavoro ticinese che subisce un significativo dumping salariale a causa dei lavoratori frontalieri. Il danno finanziario stimato per il Cantone per mancato accordo sui frontalieri è pari a circa 15 milioni di franchi, ovvero la differenza tra il 70 e il 61,2 per cento. Secondo la Costituzione federale, la Confederazione ha la competenza esclusiva di concludere accordi con gli Stati esteri (art. 54 cpv. 1 della Costituzione) e deve salvaguardare gli interessi dei Cantoni (art. 54 cpv. 3 della Costituzione). Per queste ragioni viene chiesto al Consiglio federale, a seguito della violazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione, una solidarietà confederale sulla base dell'articolo 44 capoverso 1 della Costituzione che stabilisce che Confederazione e Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Questa disposizione di stampo "federalista" riconosce una solidarietà tra Confederazione e Cantoni. Alla luce del mutato contesto socio-economico intercorso dal 1974 ad oggi, si chiede quindi al Consiglio federale una compensazione finanziaria dalla Confederazione al Cantone Ticino, per un importo di 15 milioni di franchi annui, sino a quando il nuovo accordo non sarà entrato in vigore.

Parere Il 22 dicembre 2015 la Svizzera e l'Italia hanno parafato l'avamprogetto di un nuovo accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito "accordo sui lavoratori frontalieri"). Tale progetto non è ancora stato firmato. Un accordo internazionale è considerato concluso se è stato firmato da entrambe le parti contraenti. L'avamprogetto sarà applicabile soltanto dopo che i due Stati lo hanno ratificato e una volta entrato in vigore.

Compensare finanziariamente il Cantone Ticino per coprire, secondo l'autore della mozione, la differenza tra la quota dell'imposta alla fonte trattenuta dai tre Cantoni frontalieri interessati (61,2 per cento) e la quota prevista nel suddetto avamprogetto (70 per cento) non è possibile in virtù delle considerazioni seguenti. Da una parte, l'avamprogetto prevede un nuovo dispositivo per evitare le doppie imposizioni che si basa su premesse diverse da quelle dell'accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (RS 0.642.045.43). Queste condizioni, che giustificano anche una quota dell'imposta alla fonte del 70 per cento, non sono applicabili finché l'avamprogetto non entra in vigore. Dall'altra parte, in osservanza dell'articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101), qualsiasi attività dello Stato deve avere una base legale. Quindi, in mancanza di una regolamentazione che permette di procedere nel modo richiesto dall'autore della mozione, la Confederazione non può versare compensazioni finanziarie. Infine, il Consiglio federale conferma la sua posizione espressa in passato (v. I [11.1043](#) o Ip. 11.3797), secondo la quale un tale risarcimento a favore del Cantone Ticino costituisce una discriminazione nei confronti degli altri Cantoni che, in alcuni casi, si trovano confrontati con soluzioni meno vantaggiose rispetto all'accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.

Il Consiglio federale ritiene dunque che la richiesta dell'autore di compensare finanziariamente il Cantone Ticino non sia giustificabile sotto l'aspetto legale e politico.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3654	n	Mo. Bourgeois. Osservanza delle nostre lingue nazionali principali nei bandi di concorso			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sugli acquisti pubblici e la relativa ordinanza, al fine di garantire che la procedura per la messa a pubblico concorso di bandi della Confederazione si svolga nelle principali lingue nazionali.

Motivazione Attraverso la mia mozione 13.4042, "Bandi di concorso. Possibilità di redigerli nella lingua ufficiale di propria scelta", depositata nel 2013 (nel frattempo tolta di ruolo poiché pendente da più di due anni), il sottoscritto ha già espresso preoccupazione per il fatto che nei bandi di concorso pubblici della Confederazione non si tiene conto delle principali lingue nazionali. La mozione esigeva che i bandi di concorso pubblici della Confederazione potessero essere svolti nella lingua ufficiale di propria scelta. Nel suo parere il Consiglio federale asseriva di prendere seriamente in considerazione la richiesta e che, se necessario, avrebbe adottato delle misure sulla base di una perizia commissionata alla Conferenza degli acquisti della Confederazione.

Recentemente, in seguito al ricorso dell'azienda romanda Bétontec Gram, il Tribunale amministrativo federale ha giudicato discriminatoria la pratica delle FSS che esigeva che i candidati rispondessero in tedesco ai bandi di concorso. I capitolati d'onori e i bandi di concorso devono essere redatti nelle principali lingue nazionali, almeno nelle due principali, ossia il tedesco e il francese. Al di là della discriminazione, le PMI interessate devono sostenere ingenti costi amministrativi in traduzioni per partecipare ai bandi pubblici della Confederazione. È certamente meno oneroso tradurre tutti i documenti una sola volta piuttosto che lasciare questo compito a ogni partecipante. Questa prassi non è conforme alla nostra Costituzione, la quale vieta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare linguistica. In considerazione di quanto precede, è importante che la legge federale sugli acquisti pubblici e la relativa ordinanza di esecuzione siano modificate al fine di evitare forme di discriminazione di qualsiasi genere e considerevoli costi amministrativi per le PMI.

Parere La decisione presa dal Tribunale amministrativo federale riguarda la situazione giuridica attuale, che secondo l'autore della mozione andrebbe cambiata. Decidendo in prima istanza, il Tribunale amministrativo federale ha confermato l'accordo extragiudiziale raggiunto dalle parti. Ha stabilito che le FFS devono mettere a disposizione la documentazione del bando in tedesco e in francese e accettare offerte in entrambe le lingue e ha prorogato il termine per la presentazione delle offerte.

Il vigente diritto federale in materia di acquisti pubblici Ã attualmente oggetto di revisione. Nel messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici, sottoposto al Parlamento il 15 febbraio 2017, il Consiglio federale ha presentato una proposta per la futura regolamentazione dei requisiti concernenti le lingue nel settore degli acquisti pubblici. Ha raccomandato al Parlamento di sancire nella legge il principio secondo cui si puÃ² tenere adeguatamente conto delle diverse situazioni linguistiche presenti in Svizzera (cfr. art. 48 cpv. 5 D-LAPub, FF 2017 1741). A livello di legge Ã prevista una delega al Consiglio federale (art. 48 cpv. 5 D-LAPub, secondo periodo). Le disposizioni dettagliate dovranno essere disciplinate a livello di ordinanza in modo tale che l'Esecutivo possa disporre del rimanente margine di manovra per un'attuazione appropriata.

Nel messaggio viene anche precisato che per tenere conto del plurilinguismo in ambito di acquisti pubblici il Consiglio federale prevede attualmente a livello di ordinanza quanto segue: per le prestazioni edili, il bando dovrÃ essere pubblicato almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione, mentre per le forniture e le prestazioni di servizio almeno in due lingue ufficiali (FF 2017 1609 segg.). Nella procedura mediante invito il committente dovrÃ per quanto possibile procurarsi almeno un'offerta di un offerente proveniente da un'altra regione linguistica.

Il progetto Ã attualmente esaminato dalla commissione competente della camera prioritaria (CET-N). Dopo la votazione finale del Parlamento il Consiglio federale procederÃ alla revisione dell'ordinanza sugli acquisti pubblici adeguandola di conseguenza. Per l'esecutivo il plurilinguismo Ã importante, in particolare nel settore degli acquisti. Nella revisione dell'ordinanza si terrÃ pertanto conto dei risultati dei dibattiti parlamentari. In questo senso, occorrerÃ pure accertare se ad esempio nelle commesse edili la documentazione del bando debba essere pubblicata anche nella lingua ufficiale parlata nel luogo della costruzione e come tenere conto degli interventi trasmessi dal Parlamento (ad es. la mozione Cassis 14.3886 o la mozione Regazzi 14.3872).

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3657	n	Mo. Page. Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive			-	
Testo depositato	Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 21 numero 14 della legge sull'IVA (LIVA) cosicché le associazioni sportive e culturali siano equiparate per quanto riguarda l'esclusione dall'IVA.					
Motivazione	<p>L'articolo 21 numero 15 LIVA sancisce che le "controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (per es. la tassa di iscrizione)" siano escluse dall'imposta. Queste manifestazioni sportive comprendono, ad esempio, le feste di ginnastica e di lotta, le corse di resistenza e altre competizioni e manifestazioni analoghe.</p> <p>Per contro, l'articolo 21 numero 14 LIVA non prevede un'esclusione analoga per un'altra categoria di eventi. Infatti, le manifestazioni culturali (ad es. le feste cantonali di musica, di canto, di costumi e tradizioni, i concorsi per solisti, ecc.) non possono essere escluse dall'IVA.</p> <p>Da questa disposizione e dalle informazioni della Divisione principale dell'IVA pubblicate nella sua Info IVA 23 concernente il settore della cultura (cap. 7.7) risulta che "le tasse di partecipazione che i partecipanti attivi a una manifestazione culturale devono pagare al promotore della manifestazione sono imponibili all'aliquota normale (p.es. tasse d'iscrizione per partecipare a un concorso di musica nel quadro di una festa di canti popolari)". Di conseguenza soltanto le controprestazioni fornite dal pubblico (in particolare il prezzo del biglietto d'ingresso per la manifestazione culturale) sono escluse dall'imposta.</p> <p>Non si tratta di contrapporre lo sport alla cultura, ma piuttosto di equiparare fiscalmente le manifestazioni sportive e culturali. Ai fini fiscali le due categorie devono beneficiare della parità di trattamento.</p> <p>Qualsiasi città e regione organizza manifestazioni che contribuiscono all'attrattività del nostro Paese. Alcuni organizzatori non comprendono il motivo del trattamento favorevole di cui beneficiano gli altri e si sentono così lesi dalla Confederazione.</p> <p>Esorto il Consiglio federale a prendere in considerazione la presente mozione e a modificare il suddetto articolo di legge affinché venga eliminata una disparità di trattamento ingiustificata.</p>					
Parere	<p>L'esclusione dall'imposta delle tasse d'iscrizione a manifestazioni sportive è stata introdotta nella LIVA a seguito dell'iniziativa popolare "contro un'IVA ingiusta nello sport e nel settore sociale" del 23 maggio 1996. L'iniziativa chiedeva di esentare dall'imposta tutte le operazioni effettuate "dalle federazioni e società sportive non a scopo di lucro e dalle organizzazioni di pubblica utilità riconosciute, nonché le operazioni destinate al loro sostegno". Il 6 marzo 2000 l'iniziativa popolare è stata ritirata, dato che le richieste principali ivi formulate sono state sancite nella LIVA. Per questo motivo l'esclusione dall'imposta delle tasse di partecipazione nel settore dello sport è più esaustiva rispetto a quella nel settore della cultura.</p> <p>Da un canto, la disparità di trattamento fiscale delle tasse di partecipazione a manifestazioni sportive e culturali solleva in effetti alcuni interrogativi per quanto riguarda la compatibilità con il principio dell'uguaglianza giuridica. D'altro canto, i consumi dovrebbero essere soggetti ad un'imposizione per quanto possibile integrale cosicché ogni esclusione dall'imposta costituisce una disparità di trattamento sotto il profilo giuridico. Le esclusioni dall'imposta riducono la base di calcolo e comportano quindi aliquote d'imposta potenzialmente più alte per tutte le prestazioni imponibili. Questo dà luogo a distorsioni. Se ci si attiene al principio della parità di trattamento, bisognerebbe ridurre le esclusioni fiscali invece di aumentarle.</p>					
Proposta	Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.					
n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3689	n	Mo. Gruppo S. Disposizioni istituzionali e sistema di rapporto per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali in seno a Frontex	Sommaruga Carlo		-	
Testo depositato	La mozione incarica il Consiglio federale di disciplinare in un accordo con l'UE la collaborazione tra la Svizzera e il forum consultivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) sui diritti fondamentali, la strategia sui diritti fondamentali di Frontex e il meccanismo di denuncia di Frontex previsti negli articoli 70-72 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1) direttamente applicabile dalla Svizzera nonché di riferire periodicamente all'Assemblea federale in merito all'applicazione dei diritti fondamentali.					
Motivazione	<p>Frontex è stata più volte criticata per non aver sufficientemente rispettato i diritti fondamentali dei rifugiati. Pertanto nel 2011 il Parlamento europeo ha affiancato agli organi dirigenziali di Frontex un forum consultivo sui diritti fondamentali e un responsabile per tali diritti. In tal modo intende garantire che Frontex rispetti i diritti fondamentali dei rifugiati, curandone l'integrità fisica e psichica.</p> <p>Grazie al summenzionato regolamento, la protezione dei diritti fondamentali è stata ancora una volta notevolmente ampliata. I compiti del forum consultivo e del responsabile dei diritti fondamentali sono precisati negli articoli 70 e 71, mentre nell'articolo 72 è stato introdotto un meccanismo di denuncia al fine di assicurare e controllare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. I rifugiati ottengono diritti procedurali per far valere la protezione dei loro diritti fondamentali. La facoltà delle persone interessate di rivolgersi ai tribunali ordinari non è pregiudicata.</p> <p>Il regolamento sarà direttamente applicabile dopo il suo recepimento in Svizzera. Nel messaggio 17.033 sulla relativa approvazione, il Consiglio federale non si esprime tuttavia sulle disposizioni istituzionali con le quali la Svizzera contribuisce alla protezione dei diritti fondamentali prescritta nel regolamento né su come intende attuare tale protezione. Occorre chiarire i seguenti punti: quali sono le competenze del forum consultivo e del responsabile dei diritti fondamentali nei confronti della Svizzera nonché come sono disciplinate le procedure e le competenze, affinché la Svizzera contribuisca alla protezione dei diritti fondamentali e attui le conoscenze e raccomandazioni; come la Svizzera disciplina l'accesso al meccanismo di denuncia e come essa intende rafforzare, in generale, la strategia sui diritti fondamentali di Frontex. Scopo dell'introduzione di un meccanismo di rapporto all'Assemblea federale è inoltre quello di rafforzare l'alta vigilanza del Parlamento.</p>					

Parere	<p>Con l'elaborazione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno creato nuovi meccanismi per la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito di tutte le attività di Frontex. La Svizzera ha sostenuto l'ampliamento della protezione di tali diritti, ritenendo che si tratti di una questione importante.</p> <p>Come già illustrato nel testo della mozione, le nuove disposizioni sui diritti fondamentali sono direttamente applicabili dalla Svizzera dopo il loro recepimento. Gli articoli 70 a 72 del regolamento descrivono in modo dettagliato le procedure applicabili, nello specifico il meccanismo di denuncia. Inoltre la Svizzera può contribuire alla strategia sui diritti fondamentali di Frontex, in quanto membro del suo consiglio d'amministrazione.</p> <p>Le competenze nazionali delle autorità svizzere, segnatamente per la collaborazione con l'Agenzia, sono disciplinate nell'ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (RS 631.062). Nell'ambito dell'attuazione nazionale del regolamento UE, prossimamente saranno sottoposte a revisione sia la summenzionata ordinanza sia quella dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (RS 142.281). In occasione delle modifiche, nei due atti legislativi saranno integrate le disposizioni ancora mancanti per l'attuazione delle nuove norme sui diritti fondamentali. Vi rientrano, tra l'altro, la designazione delle autorità competenti per il meccanismo di denuncia nonché la partecipazione della Svizzera al meccanismo di monitoraggio sistematico per tutti i voli (riserve di osservatori).</p> <p>Occorre tra l'altro osservare che la Svizzera per gli allontanamenti e le espulsioni di stranieri sui voli nazionali o su quelli operati in collaborazione con Frontex ricorre a un monitoraggio sistematico, della cui esecuzione si occupa la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura. Quest'ultima già dal 2012 è a bordo dei voli operati congiuntamente e riferisce pubblicamente le sue osservazioni al Consiglio federale.</p> <p>Il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali già oggi si basano sul regolamento vigente e hanno il compito di assicurare che i diritti fondamentali vengano rispettati da Frontex. Essi non hanno direttamente a che fare con la Svizzera, salvo la (nuova) possibilità, con il consenso della Svizzera, di effettuare visite sul posto nel caso di operazioni congiunte alle frontiere esterne o di operazioni di rimpatrio nonché di prendere posizione in merito a piani operativi.</p> <p>Visto quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario stipulare con l'UE un accordo sulla collaborazione con Frontex nel campo dei diritti fondamentali.</p>
---------------	--

Proposta	Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
-----------------	---

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3705	n	Mo. Gschwind. Riduzione del valore locativo come incentivo fiscale al rinnovo dei vecchi edifici nel rispetto delle prescrizioni energetiche			-	

Testo depositato	Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una base legale che permetta una riduzione del 50 per cento del valore locativo allo scopo di incentivare, a livello fiscale, il rinnovo dei vecchi edifici dentro e fuori dai centri urbani, in conformità con le nuove prescrizioni energetiche.
-------------------------	--

Motivazione	<p>A seguito dell'entrata in vigore e all'applicazione della nuova legge federale sulla pianificazione del territorio, occorre constatare una difficoltà crescente nello sviluppare zone adatte alla costruzione di nuove proprietà individuali.</p> <p>Lo scopo ufficiale della riduzione dei nuovi terreni edificabili è favorire il rinnovo dei vecchi edifici disabitati, situati dentro e fuori dai centri urbani.</p> <p>Tuttavia, il costo di queste ristrutturazioni e trasformazioni supera ampiamente quello di una nuova costruzione. Questo ha un'incidenza sul valore locativo.</p> <p>Inoltre, queste nuove abitazioni devono osservare gli standard Minergie per rispettare le nuove prescrizioni della politica energetica 2050. Un'ottima cosa, non fosse per il costo elevato!</p> <p>In conclusione, una riduzione del 50 per cento del valore locativo costituirebbe un incentivo fiscale interessante e apprezzabile per compensare la differenza dei costi aggiuntivi sostenuti per un edificio vecchio o rinnovato rispetto a uno nuovo e incoraggiare il risanamento delle vecchie costruzioni nel rispetto delle nuove prescrizioni energetiche.</p>
--------------------	---

Parere Nel diritto vigente il valore locativo di una proprietà per uso personale è imponibile come entrata. Secondo il Tribunale federale il valore locativo cantonale deve raggiungere almeno il 60 per cento del valore di mercato della pigione. A questa regola non può prevedere eccezioni, altrimenti il principio costituzionale della parità di trattamento non è più garantito. Secondo la prassi abituale, per l'imposta federale diretta nella media cantonale il limite non deve scendere al di sotto del 70 per cento della pigione di mercato.

Una riduzione del 50 per cento del valore locativo come richiesta dall'autore della mozione, conservando tutte le attuali detrazioni relative alla proprietà abitativa, significherebbe scendere al di sotto della soglia sancita a livello costituzionale.

La mozione ha un'impostazione molto simile a quella presentata dal gruppo liberale-radicalo 09.3142, che propone un esonero parziale dall'imposta sul valore locativo per un congruo periodo di tempo per chi opera risanamenti energetici a valore aggiunto. L'intervento è stato respinto dal Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2017.

Accanto alle considerazioni costituzionali si può inoltre partire dal presupposto che gli incentivi finanziari faranno aumentare i prezzi dei risanamenti energetici, permettendo di ottenere solo in parte gli effetti sperati.

Il diritto vigente prevede già incentivi finanziari per il risanamento di vecchi edifici, poiché i costi d'investimento destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente sostenuti per edifici esistenti possono essere dedotti dall'imposta federale diretta (art. 32 cpv. 2 secondo periodo LIFD). Nella LAID questa disposizione è formulata soltanto come norma potestativa (art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). Quasi tutti i Cantoni accordano le stesse deduzioni.

Da un punto di vista energetico, anziché risanare un vecchio edificio potrebbe essere ragionevole costruire un immobile sostitutivo. Con l'entrata in vigore della Strategia energetica 2050 proprio in questo ambito verranno create nuove possibili deduzioni fiscali: le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile sostitutivo e la possibilità di riportare i costi degli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente, compresi i costi di smantellamento, per un massimo di tre periodi fiscali. Queste possibili deduzioni dovrebbero incentivare l'edificazione di immobili sostitutivi più conformi ai parametri energetici.

Oltre a quello fiscale esiste anche lo strumento dell'incentivazione diretta. In questo modo il Programma Edifici, creato dalla Confederazione e dai Cantoni nel 2010 grazie a mezzi di promozione, aiuta a ridurre notevolmente il consumo energetico del parco immobiliare della Svizzera e le emissioni di CO₂. Con 450 anziché 300 milioni di franchi all'anno, in futuro ci saranno più mezzi a disposizione per la prosecuzione del Programma derivanti dalla destinazione parzialmente vincolata delle emissioni di CO₂.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3714	n	Mo. Chiesa. Doppia imposizione. Modifica podestativa volta ad attenuare l'imposta sulla sostanza			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di presentare una base legale di carattere potestativo della LAID che permetta ai Cantoni di attenuare l'imposta sulla sostanza per quel che concerne le partecipazioni che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Motivazione Dal 2009 sono state introdotte nella legge federale delle norme per attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote in caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (art. 7 cpv. 1 LAID e artt. 18b cpv. 1 e 20 cpv. 1bis LIFD). L'avamprogetto di legge federale Progetto fiscale 17, propone un aggiornamento dei sopramenzionati articoli con l'introduzione di un minimo d'imposizione del 70 per cento per tali redditi. Ad oggi esiste, però, un altro caso di doppia imposizione economica che non è stato preso in considerazione né dal legislatore federale nel 2009 né dal Progetto fiscale 17. Si tratta del patrimonio che viene imposto dapprima come capitale presso la società e, in seguito, come sostanza presso i detentori di quote di partecipazione. Attualmente vi sono dei Cantoni che prevedono nelle proprie leggi tributarie delle norme volte ad attenuare questa doppia imposizione, in analogia con quanto proposto per il reddito delle persone fisiche. Ad esempio si possono citare i Cantoni di Neuchâtel, Vallese e Giura che per le partecipazioni non quotate in borsa di società di capitali o cooperative con sede in Svizzera prevedono una riduzione del valore fiscale imponibile pari al 60 per cento nel primo caso, al 40 per cento nel secondo (ma solo per le partecipazioni qualificate) e al 30 per cento della differenza tra il valore venale e il valore nominale nel terzo (art. 49 cpv. 4 della legge delle imposte dirette del cantone di Neuchâtel; art. 56 cpv. 4 della legge fiscale del cantone del Vallese; art. 45 cpv. 2 della legge fiscale del cantone del Giura). Vista la pratica già diffusa in alcuni Cantoni, che però non trova riscontro in una legge federale superiore (in casu: la LAID), e di un'attenuazione della doppia imposizione già accettata dal legislatore in ambito di imposta sul reddito è opportuno elaborare una base legale di carattere potestativo della LAID che permetta ai Cantoni di attenuare l'imposta sulla sostanza.

Parere Sui valori patrimoniali assoggettati all'imposta sul capitale a livello di impresa e all'imposta sul reddito a livello personale possono gravare maggiori oneri rispetto ad altri valori patrimoniali. In tal caso si ha una doppia imposizione economica. Questa può essere corretta sostanzialmente a livello di società di capitali o a livello di detentore di quote di partecipazione. In un'ottica della politica della piazza imprenditoriale, uno sgravio a livello di impresa risulta più interessante, poiché incrementa l'attrattiva della Svizzera nei confronti degli investitori esteri e istituzionali. Per contro, dal punto di vista dell'efficienza economica, uno sgravio a livello personale può risultare più opportuno, ad esempio laddove per l'imposta sul reddito la distorsione prodotta dalla decisione tra distribuzione e tesaurizzazione (ai sensi della neutralità riguardo all'impiego dell'utile) risulta inferiore. In tal modo gli utili conseguiti non vengono trattenuti da imprese mature, con tendenzialmente basse prospettive di crescita, ma una volta distribuiti possono essere investiti in imprese giovani, in espansione e con un forte fabbisogno di investimento. Dal momento che l'imposta sulla sostanza non inficia la neutralità dell'impiego dell'utile, l'argomento dell'efficienza decade a sostegno di un'eventuale correzione della doppia imposizione economica a livello di impresa, ovvero sull'imposta sul capitale.

A livello federale l'imposta sul capitale è stata abolita a partire dal 1998 con la riforma dell'imposizione delle imprese 1997. I tentativi di accordare ai Cantoni il diritto a non riscuotere l'imposta sul capitale sono falliti prima della Riforma III dell'imposizione delle imprese per opposizione dei Cantoni stessi. Tuttavia, oggi i Cantoni hanno già la possibilità di computare l'imposta sull'utile delle persone giuridiche con l'imposta sul capitale. Nei Cantoni che hanno introdotto questa misura le imprese sono esonerate dall'imposta sul capitale, se versano un'imposta sull'utile sufficientemente alta. In altri Cantoni, che non computano l'imposta sull'utile con l'imposta sul capitale, si applicano talora aliquote d'imposta talmente basse da rendere l'imposta sul capitale pressoché irrilevante.

Benché la doppia imposizione economica derivante dall'imposizione del capitale e della sostanza interessi potenzialmente ogni contribuente che detiene partecipazioni in persone giuridiche svizzere, l'autore della mozione auspica che lo sgravio dell'imposta sulla sostanza sia limitato alle partecipazioni pari ad almeno il 10 per cento del capitale. Tipicamente queste partecipazioni non sono quotate in borsa e vengono valutate ai fini dell'imposta sulla sostanza in base al cosiddetto "metodo dei pratici", che considera il valore reale nella misura di un terzo e il valore di rendimento nella misura di due terzi. Rispetto ai valori patrimoniali valutati al prezzo di mercato, ne risulta, a seconda dei casi, una sottovalutazione più o meno marcata. Anche solo per questa ragione non è necessario intervenire sulle partecipazioni qualificate con un ulteriore sgravio dell'imposta sulla sostanza.

Nel contesto dell'imposizione parziale degli utili distribuiti, il Tribunale federale ha precisato in una sentenza (DTF 136 I 65 consid. 5.5) che il criterio di qualificazione del 10 per cento è incompatibile con il principio costituzionale dell'uguaglianza dell'imposizione. Secondo tale sentenza non vi è alcun motivo atto a giustificare un'imposizione più elevata dei dividendi di un piccolo socio rispetto a quelli di un grande azionista. Una valutazione del tutto analoga può essere fatta valere per il criterio di qualificazione delle partecipazioni, proposto dall'autore della mozione, ai fini dell'imposta sulla sostanza.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3787	n	Mo. Eymann. Impiegare la quota spettante alla Confederazione dell'utile della Banca nazionale svizzera per il finanziamento aggiuntivo del settore ERI			-	

Testo depositato Oltre ai mezzi da determinare separatamente nell'ambito del messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (messaggio ERI), il Consiglio federale è incaricato di destinare al settore ERI anche l'intera quota dell'utile della BNS, che in virtù dell'articolo 31 capoverso 2 della legge sulla Banca nazionale (LBN) spetta alla Confederazione.

Motivazione Negli ultimi quadrienni i mezzi decisi dal Parlamento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (ERI) sono stati sistematicamente ridotti per motivi di gestione finanziaria. Questa tendenza prosegue, poiché nemmeno nel 2018 il settore ERI riceverà i contributi decisi dal Parlamento nel 2016.

Per le scuole universitarie l'assenza di impegni finanziari affidabili è estremamente problematica. Questa politica "go-and-stop" rende difficile pianificare lo sviluppo dei politecnici federali, delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali.

Il maggiore fabbisogno finanziario delle università è incontestato: il numero crescente di studenti, il miglior rapporto numerico tra professori e insegnanti, l'adeguamento dell'infrastruttura e, non da ultimo, la digitalizzazione richiedono maggiori risorse.

Attualmente le università svizzere sono ancora competitive con le migliori università estere. Un finanziamento simile a quello degli ultimi anni determina una perdita della competitività, a scapito delle generazioni future che sul mercato del lavoro dovranno affrontare la concorrenza internazionale.

Parere Il Consiglio federale è contrario alla richiesta della mozione per due motivi: da una parte intende rinunciare, per motivi di politica finanziaria, a questa nuova destinazione vincolata dei proventi; dall'altra è dell'opinione che la Confederazione garantisca già oggi un finanziamento adeguato ed efficace/affidabile al settore ERI.

Il Consiglio federale ritiene giustificata una destinazione vincolata delle entrate solo in casi eccezionali, in particolare nel caso in cui vengano finanziate dall'utente. Nel presente caso tale condizione non è soddisfatta. La mozione vuole invece concentrare su un unico settore entrate finora destinate a tutti i settori di compiti. Ciò comporterebbe un inasprimento del problema inerente all'aumento dei vincoli alle uscite. La quota di uscite vincolate è aumentata costantemente negli ultimi anni. Questo sviluppo riduce il margine di manovra nel quadro della preventivazione e aumenta la pressione sui settori di compiti della Confederazione che non beneficiano di queste destinazioni vincolate.

Sia il Consiglio federale sia il Parlamento hanno identificato la necessità di intervenire in merito ai vincoli alle uscite e vogliono contrastare questa tendenza. Il Consiglio federale intende sgravare il bilancio pubblico a medio e a lungo termine a livello strutturale. Il Parlamento da parte sua, accogliendo la mozione 17.3259, "Ridurre le uscite vincolate", ha incaricato il Consiglio federale di ridurre la quota delle uscite fortemente vincolate della Confederazione in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento. Il Consiglio federale dovrà avviare diversi grandi progetti di riforma, al fine di adempiere in modo duraturo e nella misura richiesta a questa direttiva. La presente mozione sarebbe un passo nella direzione sbagliata: invece di diminuirli, aumenterebbe i vincoli alle uscite.

Il Consiglio federale riconosce la richiesta dell'autore della mozione di provvedere ad un finanziamento affidabile nel settore della formazione. A causa della scarsa prevedibilità, la distribuzione degli utili della Banca nazionale svizzera (BNS) non può tuttavia essere ritenuta una fonte di finanziamento sicura e costante. Secondo l'attuale Convenzione sulla distribuzione dell'utile, la distribuzione dei dividendi può variare tra zero e 667 milioni di franchi. Inoltre, l'utile distribuito dalla SNB non deve e non può seguire obiettivi politici.

La Confederazione garantisce già oggi un finanziamento affidabile nei settori in questione (PF, università, scuole universitarie professionali) e attribuisce un'alta priorità all'intero settore ERI. Negli ultimi 10 esercizi le uscite nel settore di compiti Educazione e ricerca sono aumentate in media del 4,1 per cento all'anno. Per il periodo ERI 2013-2016, il tasso di crescita medio dei contributi della Confederazione al settore dei PF è stato del 2,8 per cento, alle università del 2,6 per cento e alle scuole universitarie professionali del 4,7 per cento.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3794	n	Mo. Reimann Maximilian. Ridurre la burocrazia per gli investitori privati svizzeri nella procedura di rimborso delle imposte alla fonte estere, in particolare con i Paesi limitrofi			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di ridurre gli ostacoli burocratici che gli investitori privati svizzeri devono superare nella procedura di rimborso delle imposte alla fonte estere, in particolare nei confronti dei Paesi limitrofi.

Il modello da seguire per una soluzione non burocratica e più agevole per i cittadini sarebbe quello degli Stati Uniti. Un esempio negativo è invece dato dalla Francia, che applica delle formalità di rimborso piuttosto complicate.

Motivazione Per un investitore privato svizzero che possiede titoli esteri, le imposte alla fonte estere che gravano sugli interessi e sui dividendi vengono addebitate direttamente dalla banca depositaria. Se un investitore svizzero possiede titoli statunitensi, deve semplicemente compilare in maniera corretta la dichiarazione d'imposta affinché gli venga automaticamente rimborsata l'imposta. Nella maggior parte degli altri Stati, in particolare in quelli confinanti come Francia e Germania, l'investitore deve invece compilare moduli di più pagine e farseli attestare dalle autorità fiscali e dalle banche depositarie. Le conseguenti spese sono in parte talmente elevate da rendere il rimborso troppo dispendioso e finanziariamente poco interessante per l'investitore medio.

Non è dunque sbagliato presupporre che gli Stati esteri beneficiari dell'imposta alla fonte abbiano un interesse fiscale nel creare ostacoli sempre più elevati nella procedura di rimborso efficace degli investitori svizzeri. Un esempio più recente è fornito dalla Francia, che nel 2016 ha modificato i moduli per il rimborso all'insaputa dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Le istanze di rimborso presentate da contribuenti svizzeri attraverso i moduli scaricabili dal sito Internet dell'AFC sono state respinte dalle autorità francesi competenti con la motivazione che non fossero più attuali. In realtà - a parte il numero di serie - i moduli non avevano subito modifiche rilevanti. In Svizzera questo eccesso di formalismo costituirebbe una violazione dell'articolo 29 capoverso 1 della Costituzione (garanzie procedurali generali), ovvero un caso per i tribunali amministrativi.

Parere	<p>In generale, le convenzioni per evitare le doppie imposizioni non regolano le procedure di sgravio fiscale. Ogni Stato deve poter adottare la procedura prevista nella propria legislazione. Uno Stato può sia limitare a priori l'imposizione al tasso previsto dalla convenzione, sia imporre pienamente e rimborsare in seguito la parte d'imposta eccedente l'ammontare prelevabile secondo la convenzione. Per le persone fisiche il diritto interno svizzero prevede la seconda variante.</p> <p>Se una persona residente in Svizzera percepisce dividendi o interessi in uno Stato che ha firmato un accordo con la Svizzera, l'attuazione dello sgravio dipende dal sistema fiscale dello Stato dal quale provengono questi redditi. In alcuni Stati, come negli Stati Uniti, è prevista la concessione automatica del tasso per i dividendi e gli interessi stabilito nell'accordo se il creditore risiede in un Paese contraente e rispetta determinate condizioni. Altri Stati, come la Germania, di regola riscuotono un'imposta alla fonte sui dividendi. Spetta poi al creditore del reddito richiedere lo sgravio fiscale in Germania mediante l'apposito modulo tedesco. Infine vi sono Paesi i cui sistemi fiscali presentano elementi di ambedue i modelli. Questo vale ad esempio per la Francia, dove viene generalmente prelevata un'imposta alla fonte sui dividendi e il cui rimborso parziale può essere richiesto mediante l'apposito modulo francese. Tuttavia, in Francia un creditore residente all'estero può anche avvalersi della procedura semplificata al fine di ottenere immediatamente l'applicazione del tasso per i dividendi stabilito nell'accordo.</p> <p>Nella prassi, i moduli elaborati dai principali Stati che hanno concluso un accordo con la Svizzera vengono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa pubblicazione intende semplificare le procedure amministrative con le quali i residenti in Svizzera possono chiedere lo sgravio delle imposte estere. A ogni modo, la Svizzera non può essere ritenuta responsabile dei moduli e delle formalità previsti dagli Stati partner.</p> <p>Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'attuazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni può comportare procedure amministrative onerose a seconda delle modalità applicate. Tuttavia, la definizione di queste modalità di sgravio fiscale rientra nella sovranità fiscale degli Stati contraenti.</p>
---------------	--

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3818	n	Mo. Béglé. Promuovere la Svizzera come centro mondiale della tecnologia "blockchain"			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di elaborare, con gli attori interessati, una strategia che faccia della Svizzera un centro mondiale della tecnologia "blockchain" e di sostenere questo processo assumendo un ruolo di facilitatore che incentivi la formazione, l'organizzazione di conferenze nonché la creazione di un quadro legale specifico e di un bollettino informativo trimestrale.

La tecnologia "blockchain" evolve mese dopo mese: si trova tra la fase sperimentale e una fase di graduale standardizzazione che le permetterà di diffondersi velocemente in numerosi settori dell'economia.

Dotato di un ecosistema dell'innovazione di primo piano, il nostro Paese può contare sulle risorse necessarie per attrarre gli attori della tecnologia "blockchain". La creazione in Svizzera di un centro mondiale dedicato a questa tecnologia gioverebbe all'insieme della nostra economia.

Motivazione La tecnologia "blockchain" è una specie di notaio virtuale: tutte le transazioni e tutte le registrazioni di documenti probatori sono elaborate elettronicamente.

La tecnologia "blockchain" è particolarmente sicura: funziona grazie a decine di computer costantemente interconnessi, che registrano la stessa transazione, verificano il suo contenuto e la memorizzano nello stesso momento. L'operazione è convalidata soltanto se più del 50 per cento dei computer provvisti di tecnologia "blockchain" dispongono della stessa informazione.

Combinando la tecnologia "blockchain" con l'Internet delle cose e la creazione digitale di documenti si ottiene uno "smart contract", ovvero un contratto digitalizzato le cui disposizioni si applicano automaticamente al verificarsi di determinati fatti.

La tecnologia "blockchain" integrata negli "smart contracts" è particolarmente utile alle banche poiché consente loro di convalidare le transazioni finanziarie con un clic. La stessa tecnologia inizia ad essere utilizzata per il traffico internazionale delle merci (le pile di documenti doganali divengono superflue), la tracciabilità internazionale degli alimenti o per garantire che siano forniti soltanto medicinali trasportati alla giusta temperatura.

Molti gruppi svizzeri sono interessati alla tecnologia "blockchain": UBS, Swisscom, Nestlé e Trafigura hanno concluso contratti di partenariato, Crédit Suisse può contare su una squadra di ricerca specializzata e la regione di Zugo viene già definita una "Crypto Valley".

Per contro, secondo un sondaggio realizzato nel Cantone di Vaud alla fine del 2016 dalla Camera di Commercio, il 60 per cento degli imprenditori non coglie le potenzialità della digitalizzazione e della tecnologia "blockchain". Un impulso anche in questo senso a livello federale sarebbe pertanto utile.

Parere L'economia e segnatamente il settore finanziario stanno cambiando per effetto della crescente digitalizzazione. Grazie alle scuole universitarie di prestigio internazionale e alle imprese attive nel settore finanziario e tecnologico, la Svizzera dispone di eccellenti condizioni per fare parte dei leader mondiali in materia di digitalizzazione. Negli ultimi anni si è già instaurata una stretta collaborazione tra questo settore e le università. Sono stati creati progetti comuni di promozione in particolare nei centri finanziari (ad es. il Swiss Fintech Innovation Lab a Zurigo o il Fintech Accelerator Fusion a Ginevra). Gli sviluppi nel settore della tecnologia "blockchain" rappresentano un aspetto importante della digitalizzazione. La ricerca e lo sviluppo concernenti le applicazioni "blockchain" svolgono attualmente un ruolo centrale nel settore finanziario. In tempi recenti, le criptovalute come i bitcoin nonché i nuovi metodi di finanziamento (le cosiddette "initial coin offering", ICO) hanno attirato l'attenzione del pubblico. La tecnologia "blockchain" offre inoltre un vasto settore di applicazione per quanto concerne la rappresentazione, la verifica, la negoziazione e l'esecuzione di contratti ("smart contracts").

Il 20 aprile 2016 il Consiglio federale ha approvato la strategia "Svizzera digitale" affinché il nostro Paese sia in grado di utilizzare con coerenza i vantaggi della digitalizzazione in tutti i settori della vita quotidiana. Questa strategia è chiamata a evolvere costantemente mediante una concertazione con l'economia, la scienza, la ricerca e la società civile. Essa costituisce la base per la creazione di condizioni generali atte a promuovere la tecnologia "blockchain". Inoltre, nel quadro del Piano d'azione per la digitalizzazione nel settore ERI, di cui ha preso atto il 5 luglio 2017, il Consiglio federale intende rafforzare le competenze nell'ambito della ricerca nelle tecnologie digitali e garantire in questo modo che la Svizzera continui a occupare una posizione di rilievo per quanto concerne lo sviluppo e l'applicazione di questo tipo di tecnologie.

Le norme nel settore nella tecnofinanza che il Consiglio federale ha già fissato il 5 luglio 2017 nonché la licenza tecnofinanziaria prevista nel pacchetto legislativo LSF/LIFin sostengono i modelli aziendali nell'ambito delle criptovalute. Il dibattito attuale rivela che sono necessari ulteriori chiarimenti per la riuscita dello sviluppo delle applicazioni "blockchain": si tratta in particolare di chiarire la qualificazione giuridica dei valori patrimoniali virtuali e verificare l'applicabilità e l'idoneità della regolamentazione attuale, in particolare nel settore dei mercati finanziari.

Contrariamente a quanto proposto dall'autore della mozione, gli sforzi del Consiglio federale devono quindi incentrarsi sugli ambiti centrali summenzionati. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del Dipartimento federale delle finanze prevede di istituire un gruppo di lavoro con il coinvolgimento dei rappresentanti degli Uffici interessati e del settore per fare il punto sulla tecnologia "blockchain" e individuare l'eventuale necessità d'intervento.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3844	n	Mo. Flückiger Sylvia. Sgravi a favore delle PMI per gli oneri amministrativi sostenuti su mandato della Confederazione			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di creare una base legale, affinché tutte le imprese che devono sostenere oneri amministrativi su mandato della Confederazione, vengano adeguatamente indennizzate con un importo forfettario. Questi oneri amministrativi riguardano in particolare l'imposta sul valore aggiunto, la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e altre tasse.

Motivazione Da decenni si tenta di ridurre l'onere amministrativo delle imprese, in particolare delle PMI e delle attività commerciali. Tuttavia, accade l'esatto opposto, nel senso che i compiti non indennizzati continuano ad aumentare e il loro disbrigo sembra essere scontato. È scomparsa anche la busta preaffrancata per i conteggi destinati all'Amministrazione delle contribuzioni.

Le nostre imprese necessitano di sgravi e semplificazioni. Per questo motivo soprattutto le PMI e le attività commerciali devono essere indennizzate con un importo forfettario per gli oneri amministrativi che sostengono su mandato della Confederazione, analogamente a quanto avviene per i conteggi dell'imposta alla fonte. Questo importo forfettario, ad esempio di 150 franchi per trimestre, deve poter essere detratto direttamente nella compilazione del rendiconto IVA.

Consapevole del suo valore simbolico, soprattutto se si considera il lavoro che svolgono gli esattori fiscali della Confederazione, questo importo rappresenterebbe comunque un piccolo riconoscimento. Dal momento che gli enti statali si basano conseguentemente sul principio di causalità, è giusto che questo principio valga anche all'inverso.

Parere Lo sgravio amministrativo delle imprese è un obiettivo permanente del Consiglio federale. Nel 1997 ha pubblicato per la prima volta un rapporto concernente lo sgravio amministrativo delle piccole e medie imprese. L'attuale rapporto sullo stato di attuazione delle misure di sgravio amministrativo risale al 29 settembre 2017. Le misure e i mandati d'esame ivi contenuti, già attuati o in fase di attuazione, riguardano tutti gli ambiti in cui la Confederazione esercita un'attività di regolamentazione. Alcune di queste misure interessano anche l'imposta sul valore aggiunto, ad esempio il rendiconto e il pagamento elettronici. Il Consiglio federale ritiene che questa sia la strada giusta per sgravare ulteriormente le imprese assoggettate alle tasse e all'imposta.

Il Consiglio federale respinge invece il versamento di un'indennità alle imprese, come richiesto dall'autrice della mozione. Se ciascun rendiconto IVA fosse indennizzato con un importo di 150 franchi, per le casse federali risulterebbero ogni anno costi per circa 200 milioni di franchi. Le minori entrate causate da questa indennità dovrebbero essere controfinanziate, ad esempio con corrispondenti aumenti d'imposta.

Infine va menzionato che il 20 settembre 2011 il Consiglio nazionale ha chiaramente respinto, con 118 voti contrari, 63 voti favorevoli e 5 astensioni, la mozione Flückiger Sylvia 11.3384, che chiedeva un'indennità di 300 franchi per ogni rendiconto IVA.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3884	n	Po. Bertschy. Aggiornare il bilancio generazionale			-	

Testo depositato	Il Consiglio federale è incaricato di aggiornare il bilancio generazionale e di presentare una stima degli oneri finanziari causati dai compiti statali attuali e previsti, dagli impegni e dalle opere sociali a carico della generazione attuale e di quelle future. Deve poi indicare le differenze nel rapporto tra onere finanziario e acquisizione di prestazioni tra le varie coorti di nascita. Il Governo è pure incaricato di verificare fino a che punto il bilanciamento debba essere esteso ad altri settori.					
Motivazione	<p>Il rapporto numero 25 del 2004 sulla struttura economica, intitolato: "Zur Entwicklung der Nachhaltigkeit der schweizerischen Fiskal- und Sozialpolitik: Generationenbilanzen 1995-2001", è l'ultimo in cui la Segreteria di Stato all'economia (SECO) ha esaminato con attenzione la sostenibilità del finanziamento delle prestazioni statali svizzere tramite il bilancio generazionale ("generational accounting"). Dopo quasi quindici anni è giunto il momento di presentare ai politici e alla società un aggiornamento che possa servire da base per le prossime decisioni e riforme e che permetta a Parlamento e Consiglio federale di effettuare, se necessario, delle correzioni.</p> <p>Un finanziamento a lungo termine e sostenibile dello Stato è nell'interesse di tutti. Uscite ed entrate in equilibrio nel conto d'esercizio corrente non forniscono tuttavia alcuna informazione al riguardo. Occorre essere in grado di finanziare anche gli impegni assunti per prestazioni future, ad esempio nella previdenza di vecchiaia o nel settore della salute. A causa dello sviluppo demografico o di modelli di finanziamento non concepiti in maniera sostenibile, sussiste il rischio che alla nostra società vengano contabilizzati importanti oneri finanziari che gravano in misura maggiore sulle generazioni più giovani. Per assumere la propria responsabilità e optare per soluzioni eque nei confronti delle prossime generazioni, la politica deve conoscere i diversi scenari possibili di ripartizione intergenerazionale delle risorse.</p>					
Parere	<p>Il progressivo invecchiamento demografico rappresenta una sfida per il bilancio pubblico e le assicurazioni sociali, quindi per tutte le generazioni. A lungo termine l'invecchiamento demografico grava sulle assicurazioni sociali e fa esplodere i costi della salute. Gli impegni che ne derivano, ossia il debito implicito, non sono riportati nei piani finanziari tradizionali.</p> <p>Con il rapporto "Prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche in Svizzera" del Dipartimento federale delle finanze (AFF) e le prospettive finanziarie delle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG) del Dipartimento federale dell'interno (UFAS), sono già disponibili strumenti politici di pianificazione a lungo termine che soddisfano ampiamente le richieste dell'autrice del postulato. Tali prospettive illustrano quali effetti avrà in futuro lo sviluppo demografico sul bilancio della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché sul bilancio delle assicurazioni sociali alle condizioni quadro legali attuali. Al riguardo deve essere prestata particolare attenzione al sistema sanitario. Le prospettive finanziarie, suddivise per entrate, uscite e fondi AVS, AI e IPG, illustrano nel dettaglio come la demografia incide, nel lungo periodo, sulle finanze delle rispettive assicurazioni sociali.</p> <p>Inoltre, le prospettive a lungo termine evidenziano la necessità di interventi di politica economica volti ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Al contempo vengono indicati i potenziali oneri finanziari che si ripercuotono sulle generazioni che vivranno durante il periodo considerato. Il DFF pubblica un rapporto sulle prospettive a lungo termine ogni quattro anni e ne presenta una sintesi nel piano finanziario di legislatura. Il rapporto si basa ogni volta sugli scenari demografici più recenti dell'Ufficio federale di statistica.</p> <p>Contrariamente alle prospettive a lungo termine, il bilancio generazionale non è riuscito ad affermarsi quale standard internazionale (per es. in seno al FMI o all'OCSE) a causa delle sue carenze metodologiche. Uno dei principali inconvenienti sta nel fatto che il bilancio generazionale non segue l'approccio della statistica finanziaria pubblica. Per questo motivo i suoi effetti sono difficili da individuare e non offrono punti di riferimento concreti per le riforme politiche. Inoltre, il bilancio generazionale si estende su un arco temporale infinito e diventa quindi vulnerabile alle variazioni dei parametri fondamentali.</p> <p>In Consiglio federale ritiene che gli strumenti di pianificazione esistenti siano adeguati ed efficaci. È tuttavia disposto ad approfondire la tematica dell'equità intergenerazionale nel quadro delle prospettive a lungo termine. Si tratterà di mostrare ad esempio la ripartizione intergenerazionale delle risorse e dell'onere finanziario in settori scelti come educazione, sanità e previdenza per la vecchiaia.</p>					
Proposta	Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.					
n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3941	n	Mo. Rytz Regula. Vendita di immobili della Confederazione. Il rendimento non deve essere prioritario			-	
Testo depositato	Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) affinché in occasione della vendita di immobili non venga più data la priorità al maggiore rendimento possibile, bensì l'utilità sociale e l'attuazione di strategie del Consiglio federale.					

Motivazione Nella primavera di quest'anno i locali dell'ex Regia federale degli alcool, situati in un quartiere residenziale di Berna, sono stati venduti al miglior offerente per oltre 35 milioni di franchi. L'acquirente, la società "Glandon Apartment AG", intende dare in locazione a breve termine e a prezzi elevati appartamenti aziendali situati in posizione centrale. Una simile destinazione d'uso è in contraddizione con i piani di sviluppo di quartiere dei Comuni e con le strategie di sviluppo territoriale del Consiglio federale.

Infatti, nel suo rapporto strategico "Politica degli agglomerati della Confederazione 2016+" il Consiglio federale ha constatato che l'aumento demografico e la crescente attrattività delle città nucleo comportano un aumento degli affitti, che determina a sua volta lo spostamento da parte di gruppi di popolazione socialmente più deboli (pag. 27 e 28). L'obiettivo della politica degli agglomerati della Confederazione è garantire l'integrazione sociale dei diversi gruppi di popolazione. Ciò include anche lo sviluppo di alloggi a prezzi ragionevoli in città e negli agglomerati e il lancio di programmi d'incentivazione per creare un'offerta di alloggi sufficiente e adeguata alle esigenze (pag. 49).

Una politica di disinvestimento che si orienta di principio al criterio del "prezzo di mercato" non tiene sufficientemente conto della strategia a favore degli agglomerati e della responsabilità sociale dell'ente pubblico. Una simile politica è inoltre contraria alle istruzioni sulla gestione sostenibile degli immobili del Dipartimento federale delle finanze, secondo cui durante tutte le fasi del ciclo di vita immobiliare si deve tenere conto in modo equilibrato delle tre dimensioni della sostenibilità ossia della dimensione sociale, di quella economica e di quella ambientale.

Con l'adeguamento dell'OILC, il Consiglio federale permetterebbe agli organi competenti di ponderare gli interessi finanziari con gli interessi pubblici e quelli legati alla pianificazione territoriale come pure di attuare gli obiettivi sovraordinati del Consiglio federale in occasione della vendita di immobili o di aziende in regia della Confederazione. Sarebbe in particolare necessario ampliare gli obiettivi strategici (art. 2) e i principi del disinvestimento (art. 13).

Parere Su incarico della Regia federale degli alcool, il Dipartimento federale delle finanze (DFF), più precisamente l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), ha messo a pubblico concorso la vendita di un edificio situato nella zona destinata alle attività di produzione di servizi del quartiere bernese della Länggasse al prezzo indicativo di 35 milioni di franchi. Si è trattata di un'operazione di disinvestimento. In fin dei conti il prezzo di vendita era inferiore al prezzo indicativo, ma di due terzi superiore all'offerta di acquisto presentata dalla città di Berna. L'oggetto è stato pertanto aggiudicato a un concorrente della città di Berna.

Gli immobili nel portafoglio immobiliare della Confederazione garantiscono all'amministrazione federale un approvvigionamento adeguato e sono destinati all'uso proprio. Secondo l'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21), gli organi della costruzione e degli immobili (OCI) hanno il compito di gestire questo portafoglio nel rispetto dell'obiettivo strategico dell'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici. Per la regione di Berna il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFF (UFCL) di attuare lo Schema direttore 2024.

I disinvestimenti permettono alla Confederazione di effettuare investimenti per ottimizzare il portafoglio immobiliare. Si tratta ad esempio di lavori volti a concentrare gli edifici in un'unica sede, di risanamenti di edifici e di nuove costruzioni.

La Confederazione non può imporre obblighi agli acquirenti. Spetta ai Cantoni e ai Comuni gestire eventuali cambiamenti di destinazione d'uso nelle loro zone edificabili, ad esempio tramite i regolamenti edilizi comunali. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno adeguare l'OILC.

Data la composizione dei portafogli immobiliari, i disinvestimenti effettuati dagli OCI non sono adatti a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di politica dell'alloggio. In considerazione del loro uso, dell'ubicazione e delle dimensioni, gli immobili presenti nei portafogli immobiliari potrebbero contribuire soltanto in misura marginale e non equilibrata a livello cantonale al raggiungimento degli obiettivi di politica dell'alloggio della Confederazione. Pertanto, nel caso dei disinvestimenti, il Consiglio federale attribuisce la priorità al raggiungimento degli obiettivi dei suoi OCI. In questo modo i disinvestimenti vanno a beneficio sia del bilancio della Confederazione che di tutti i contribuenti.

Inoltre, l'influenza sul mercato immobiliare dei disinvestimenti della Confederazione è generalmente trascurabile poiché, rispetto all'intero parco immobiliare della Svizzera, la Confederazione fornisce soltanto una superficie minima. Gli immobili nei portafogli immobiliari della Confederazione servono esclusivamente a soddisfare le esigenze di locali dell'amministrazione federale (principalmente uffici). I disinvestimenti della Confederazione non generano pertanto alcun effetto di esclusione e di segregazione. Al contrario, rendono disponibile ulteriore spazio e possono contrastare la progressiva suburbanizzazione e gli effetti di esclusione.

Quando vende immobili non più necessari, la Confederazione deve attenersi a tutte le prescrizioni legali. Gli inventari delle abitazioni dei Comuni sono pubblici dalla primavera del 2017 e nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie determinata supera il 20 per cento non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie (art. 6 della legge sulle abitazioni secondarie, LASEC).

Le abitazioni della Confederazione situate in Svizzera corrispondono comunque solo all'8 per cento del valore di acquisto del portafoglio immobiliare dell'UFCL. Si tratta soprattutto di immobili utilizzati dalle dogane e quindi vicini a un valico di frontiera e al confine nazionale. Queste abitazioni sono interessate solo in minima parte dalla LASEC. Inoltre, nel caso di un disinvestimento, per questi siti sarebbe difficile trovare degli acquirenti. Il rimanente 92 per cento è composto da immobili diversi dalle abitazioni o da abitazioni all'estero.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3959	n	Po. Bertschy. Formazione continua nel contesto del cambiamento digitale. Pilastro 3w a favore della formazione continua			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e riferire su possibili varianti di un'esenzione fiscale limitata nel tempo e nell'ammontare, allo scopo di creare un pilastro 3w per la formazione continua finanziata privatamente. Si tratta di agevolare la formazione continua analogamente alla previdenza per la vecchiaia (pilastro 3a). Tutte le persone in età lavorativa devono poter versare un determinato importo all'anno sul conto del pilastro 3w e quindi dedurlo dalle imposte. Il conto può essere utilizzato per coprire i costi della formazione continua e le spese per il mantenimento del tenore di vita durante la fase di riqualificazione professionale.

Motivazione Già oggi il classico percorso formativo spesso non è più sufficiente per affermarsi sul mercato del lavoro. In futuro, con la crescente digitalizzazione, le esigenze professionali cambieranno ancora più velocemente.

Alcuni settori saranno colpiti in particolar modo dalle conseguenze della digitalizzazione, mentre in altri ambiti si dovrà far fronte a una penuria di manodopera (ad es. professioni sanitarie). Per evitare un aumento della disoccupazione strutturale di lunga durata sono necessarie misure mirate. È dunque fondamentale che le persone professionalmente attive siano in grado di reagire con flessibilità alle mutate condizioni di lavoro.

Per questa ragione è necessario ridurre gli ostacoli organizzativi e finanziari della riqualificazione professionale e della formazione continua. È importante che il conto del pilastro 3w possa essere aperto da tutte le persone in età lavorativa (quindi non solo da persone che esercitano un'attività lucrativa, ma anche da quelle che desiderano reinserirsi nel mondo del lavoro). Occorre prevedere misure adeguate affinché il nuovo pilastro 3w non venga impiegato impropriamente ai fini dell'ottimizzazione fiscale, ad esempio lasciando il capitale sul conto fino all'età di pensionamento.

Parere Dal 2016 le spese per la formazione professionale e la formazione professionale continua (comprese le spese di riqualificazione), sostenute dal contribuente, possono essere dedotte dalle imposte federali sino a un importo di 12 000 franchi per anno fiscale. A livello di imposte cantonali i Cantoni hanno la facoltà di fissare il limite massimo per tale deduzione.

Il pilastro 3w, proposto dall'autrice del postulato, equivarrebbe a un'agevolazione fiscale della formazione continua. Analogamente al pilastro 3a, anche il pilastro 3w permetterebbe di dedurre dalle imposte i versamenti effettuati sul rispettivo conto.

Il Consiglio federale ritiene che lo strumento proposto sia poco adatto a promuovere la formazione continua in generale e, nello specifico, a impedire la disoccupazione strutturale di lunga durata. Pertanto, il Consiglio federale è contrario all'introduzione di un pilastro 3w per i motivi elencati di seguito e ritiene che non sia necessario procedere a un esame ulteriore:

- Le persone con un elevato livello di formazione frequentano già oggi più corsi di formazione continua rispetto alla media. Nel caso delle persone molto qualificate e con un reddito alto ci si può quindi attendere un notevole effetto di trascinamento, nel senso che queste ricorrerebbero alla formazione continua in ogni caso, anche senza incentivi statali;
- Con il pilastro 3w le deduzioni fiscali per le spese di formazione continua possono essere effettuate prima di iniziare la formazione e ripartite su più anni. Ciò evita che queste deduzioni siano integralmente o parzialmente nulle se durante il periodo di formazione il reddito viene a mancare del tutto o è modesto. Tuttavia, poiché gli effetti della formazione continua sul reddito si producono soltanto in un secondo tempo, la logica della deducibilità fiscale secondo la conformità temporale vorrebbe che le deduzioni fiscali siano operate negli anni successivi alla formazione continua.
- A causa della progressione fiscale, le persone con un reddito alto beneficerebbero maggiormente dei potenziali risparmi fiscali rispetto alle persone con un reddito basso. Inoltre, la possibilità del pilastro 3w di ripartire le deduzioni fiscali in modo mirato su più anni favorisce proprio l'ottimizzazione fiscale delle persone con un reddito alto, con conseguenti minori entrate per la Confederazione e i cantoni.
- Spesso le persone con un basso livello di istruzione e un reddito basso non sono finanziariamente in grado di realizzare risparmi sovraobbligatori per beneficiare delle deduzioni fiscali. Dunque la creazione di un pilastro 3w non è adatta a ridurre le spese di formazione di queste fasce di popolazione, che solitamente partecipano in misura minore alla formazione continua.
- Sul piano statistico, le persone scarsamente qualificate sono colpite più frequentemente dalla disoccupazione strutturale di lunga durata. Quindi le misure volte a impedire questa disoccupazione che potrebbe sorgere in seguito alla digitalizzazione - ovvero a causa del divario tra le capacità dei lavoratori e le esigenze del mercato del lavoro - dovrebbero soprattutto incentivare la formazione continua delle persone scarsamente qualificate.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3990	n	Mo. (Buttet) Roduit. Esentare dall'imposta il carburante destinato agli impianti antigelo			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione sull'imposizione degli oli minerali in modo da esentare dall'imposta il carburante destinato a fare funzionare gli impianti antigelo usati nell'agricoltura.

Motivazione L'agricoltura svizzera ha particolarmente sofferto del gelo quest'anno. Alle considerevoli perdite si aggiungono le spese per il funzionamento degli impianti antigelo. Tenuto conto del riscaldamento climatico, il rischio di gelo delle colture è maggiore poiché la natura si risveglia con il calore primaverile prima delle ultime gelate.

In futuro la lotta contro il gelo dovrà essere rafforzata, con un aumento dei costi per gli agricoltori.

Siccome tali impianti non hanno alcun nesso con la circolazione stradale, appare ingiusto mantenere l'imposta sugli oli minerali su queste piccole quantità di carburante.

Parere	<p>I carburanti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali. L'imposta sugli oli minerali è un'imposta a destinazione parzialmente vincolata e non una tassa per l'uso delle strade. Perciò è irrilevante che il carburante sia impiegato nella circolazione stradale o altrove.</p> <p>Per impedire i danni causati dal gelo, nella frutticoltura soprattutto ma in parte anche nella viticoltura, si utilizzano impianti di irrigazione antigelo. Il funzionamento di questi impianti avviene prevalentemente tramite pompe dell'acqua alimentate a olio diesel.</p> <p>Come notato correttamente dall'autore della mozione, si tratta di quantitativi relativamente esigui di carburante. Si deve inoltre tenere conto del fatto che il consumo di carburante varia considerevolmente di anno in anno a causa delle condizioni meteorologiche. Secondo le pubblicazioni specializzate, all'ora attuale la viticoltura non dispone degli impianti necessari. Nel campo della frutticoltura, l'esenzione totale dall'imposta sugli oli minerali richiesta nella mozione causerebbe, secondo una stima molto approssimativa dell'Associazione Svizzera Frutta, una perdita di entrate di circa 400 000 franchi all'anno. Ciò significa che, in media a ogni azienda non verrebbero restituiti nemmeno 100 franchi.</p> <p>L'importo, mediamente esiguo, della restituzione dell'imposta sui carburanti comporterebbe per alcune aziende soltanto una riduzione trascurabile dei costi di produzione e non ne migliorerebbe la concorrenzialità. Dato che le pompe menzionate più sopra non vengono impiegate soltanto per l'irrigazione antigelo ma, ad esempio, in estate anche per l'irrigazione delle colture, le aziende agricole dovrebbero effettuare controlli del consumo per determinare la quantità di carburante impiegato, come avviene per le procedure di restituzione esistenti (ad es. imprese di trasporto concessionarie ed estrazione della pietra da taglio naturale). Ciò provocherebbe un aumento dell'onere amministrativo per il richiedente, riducendo ulteriormente l'effetto già molto limitato della restituzione dell'imposta.</p> <p>Occorre tener conto anche dell'articolo 7 lettera g della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), secondo il quale di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. Per motivi di natura politico-istituzionale nonché di politica finanziaria non è pertanto opportuno estendere i sussidi sotto forma di restituzione dell'imposta sul carburante. La mozione è inoltre in contrasto con l'impegno della Svizzera negli organi internazionali a favore di una riduzione dei sussidi per i combustibili fossili.</p>
---------------	--

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3995	n	Po. Friedl. Paradise Paper. Piano d'azione nazionale contro i flussi finanziari illegali e illeciti			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di proporre un pacchetto di misure completo sotto forma di piano d'azione nazionale per conseguire nel prossimo futuro gli scopi del piano d'azione di Addis Abeba per il finanziamento dello sviluppo e dell'Agenda 2030 dell'ONU al fine di arginare con efficacia tutti i flussi finanziari sleali e illeciti ("Illicit financial flows").

Motivazione Il deflusso di fondi illegali e illeciti proveniente da Paesi in via di sviluppo è stimato a quasi 1000 miliardi di dollari all'anno a livello mondiale, circa il settuplo rispetto agli aiuti statali allo sviluppo che fluiscono nella direzione opposta. Come mostrano i rapporti dell'OCSE, della Banca mondiale, del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, i gruppi di esperti e le ONG, la Svizzera quale piazza finanziaria e del commercio di materie prime nonché le numerose imprese multinazionali con sede nel nostro Paese e le loro filiali sono annoverate tra gli attori più importanti. Ciò comporta per la Svizzera importanti rischi inerenti alla reputazione e pone il nostro Stato di diritto davanti a sfide particolari. Numerosi Paesi partner hanno strutture statali deboli e hanno grossi problemi di corruzione. La Svizzera è pertanto tenuta a creare strumenti giuridici efficaci. Nel rapporto in adempimento ai postulati 15.3920 e 13.3848 il Consiglio federale aveva presentato un quadro globale delle sfide e delle possibili misure. Ora serve una tabella di marcia e un piano d'azione che delineino le misure supplementari da adottare nell'ambito della politica fiscale e finanziaria internazionale e che comprendano la prevenzione e la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Tali misure devono interessare tutta una serie di ambiti, ossia lo scambio di informazioni e di dati, le condizioni commerciali, la politica di protezione degli investimenti, la situazione sul fronte dei diritti umani e gli standard ambientali, ma anche la verifica delle procedure penali e l'importanza della collaborazione internazionale. Quest'ultima dispone di numerosi strumenti adeguati a ridurre globalmente le cause dei flussi finanziari illegali e illeciti, a rafforzare il buon governo e a permettere un ruolo attivo alla società civile e alle organizzazioni non governative. Il piano d'azione e il pacchetto di misure permetterebbero di creare a livello politico quella coesione urgentemente necessaria al raggiungimento degli obiettivi della politica in materia di sviluppo e di sostenibilità e in grado di guidare il nostro Paese verso un'economia sicura e sostenibile.

Parere Come il Consiglio federale ha dettagliatamente illustrato nel suo rapporto del mese di ottobre del 2016 sui flussi finanziari illegali e illeciti provenienti da Paesi in via di sviluppo, gli IFF (Illicit Financial Flows) riguardano sia i Paesi d'origine sia i Paesi di destinazione e solo operando in modo coordinato è possibile contenerli.

La Svizzera ha predisposto misure di ampia portata per garantire l'integrità della sua piazza finanziaria. Concretamente, sono state ratificate e attuate le convenzioni contro la corruzione (Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, RS 0.311.56; Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, RS 0.311.21; e Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, RS 0.311.55, con Protocollo aggiuntivo, RS 0.311.551). La loro attuazione è verificata mediante le valutazioni a cui periodicamente è sottoposto ogni Paese membro. A livello del G-20 la Svizzera è stata invitata a partecipare alle sedute del 2013, 2016 e 2017 in seno al gruppo di lavoro anticorruzione. In ambito fiscale la Svizzera applica gli standard minimi elaborati nel quadro del piano d'azione dell'OCSE e del G-20 per la lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting; BEPS). Allo stesso tempo applica anche gli standard internazionali nel campo dello scambio di informazioni a fini fiscali, incluso lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Inoltre la Svizzera, in collaborazione anche con la Banca mondiale, supporta i Paesi in via di sviluppo nel realizzare un regime fiscale più efficace, più efficiente ed equo e nell'evitare l'evasione fiscale, l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Il nostro Paese applica infine gli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; parallelamente fornisce supporto ai Paesi in via di sviluppo nel quadro di una iniziativa multidonatori del Fondo monetario internazionale (FMI), che contiene specifici provvedimenti contro il riciclaggio di denaro. In relazione all'importanza della piazza svizzera per le materie prime, il Consiglio federale si è mosso anche per migliorare le condizioni quadro e per ridurre i rischi, inclusi i rischi per la reputazione. Un elemento centrale a questo proposito è l'impegno della Svizzera nell'ambito dell'Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), che sostiene gli standard per la trasparenza nel settore delle materie prime in collaborazione con i Paesi interessati, con la società civile e le aziende attive nel settore in questione. Numerose altre iniziative della SECO promuovono una migliore gestione e un utilizzo finalizzato e trasparente delle entrate provenienti dal settore delle materie prime. Recentemente il Consiglio federale ha incaricato la piattaforma interdepartimentale sulle materie prime di elaborare entro il mese di novembre del 2018 una nuova valutazione del settore svizzero delle materie prime in merito alla competitività, all'integrità e ad altri aspetti, tra cui l'ambiente.

Un ruolo rilevante è inoltre rivestito dalla cooperazione internazionale. I lavori più recenti dell'OCSE mostrano chiaramente che una politica di successo non deve solo prevedere misure per la creazione e l'approvazione di standard internazionali, ma deve considerare in modo più coerente rispetto a quanto fatto finora la realtà concreta riscontrata nei Paesi di provenienza e la sua relazione con altri ambiti a livello internazionale. Su desiderio della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, la DSC presenterà un breve rapporto allo scopo di informarla in merito alle conseguenze di questa tematica sulla politica in materia di sviluppo.

Tenendo conto di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che un ulteriore piano d'azione nazionale non sia necessario.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.3996	n	Mo. Schneider Schüttel. Paradise Papers. Obblighi di diligenza più severi per relazioni d'affari con piazze finanziarie offshore			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di assoggettare a speciali obblighi di diligenza, nell'ambito della legge sul riciclaggio di denaro, tutte le transazioni o le relazioni d'affari con persone fisiche o giuridiche con sede in uno Stato o territorio definito dal FMI come piazza finanziaria offshore.

Motivazione La legge sul riciclaggio di denaro prevede, all'articolo 6 capoverso 3, che le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate siano considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato. In questi casi gli intermediari finanziari devono quindi osservare degli obblighi di diligenza particolari.

Si propone analogamente di considerare tutte le transazioni e le relazioni d'affari con persone fisiche o giuridiche con sede in piazze finanziarie offshore come "comportanti un rischio elevato", prevedendo speciali obblighi di diligenza che comprendano in ogni caso chiarimenti approfonditi in merito alla loro legittimità.

I Panama Papers e i Paradise Papers hanno mostrato l'abuso ampiamente diffuso di strutture offshore per operazioni generalmente considerate quale riciclaggio di denaro. Sulla scorta dei Panama Papers molti Paesi hanno avviato indagini penali, a differenza della Svizzera, che non ha intrapreso alcun provvedimento simile.

Il sistema svizzero parte dal presupposto che gli intermediari finanziari che soggiacciono alla legge sul riciclaggio di denaro trasmettano immediatamente una comunicazione al competente Ufficio qualora sussista un fondato sospetto di riciclaggio di denaro. I Panama Papers e i Paradise Papers dimostrano che finora in relazione ai rapporti con le piazze finanziarie offshore questo obbligo di comunicazione non è stato sufficientemente rispettato, sebbene queste relazioni d'affari comportino sempre un rischio elevato.

Parere	<p>Il Consiglio federale è del parere che non sia necessario introdurre obblighi di diligenza nella legge sul riciclaggio di denaro (LRD) come proposto dall'autrice della mozione. L'articolo 6 capoverso 1 LRD prevede già che gli obblighi di diligenza siano applicati in funzione dei rischi rappresentati dalla relazione d'affari. L'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) nell'articolo 13 capoverso 2 concretizza i criteri di rischio applicabili sia alle relazioni d'affari con persone fisiche, sia a quelle con persone giuridiche. Tra questi criteri figura anche la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, nonché la nazionalità della controparte o dall'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali (lettera a). Anche la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede (lettera h), costituisce già dal 2011 un criterio che può portare alla qualificazione della relazione d'affari come una relazione che comporta un rischio superiore e può quindi implicare particolari obblighi di diligenza. Nel 2017 ha avuto luogo un'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ORD-FINMA, il cui progetto prevede degli esempi per concretizzare questa disposizione. Tra questi figura in particolare l'utilizzo di una società di sede in una giurisdizione non trasparente. Altri esempi includono l'utilizzo di una società di sede a scopo d'investimento a corto termine di valori patrimoniali, nonché la presenza nella stessa di azionisti fiduciari e l'implicazione di altre società di sede. Inoltre, secondo il progetto di revisione dell'ORD-FINMA, gli intermediari finanziari devono sempre chiarire le ragioni per le quali una società di sede venga utilizzata. Queste nuove proposte mirano a rafforzare l'efficacia delle misure esistenti. Intrattenere una relazione d'affari con un cliente con sede in una giurisdizione non trasparente già oggi può comportare particolari obblighi di diligenza. Pertanto, i rischi potenziali associati a determinate giurisdizioni sono già adeguatamente considerati dalla legislazione attuale.</p> <p>Inoltre, lo standard internazionale del GAFI non prevede che tutte le relazioni d'affari o le transazioni con persone fisiche o società di sede con domicilio o sede in una "piazza finanziaria offshore" vengano considerate quali comportanti un rischio elevato. Infine, il Consiglio federale ricorda che né il FMI, né l'OCSE o il Consiglio per la stabilità finanziaria hanno elaborato elenchi delle "piazze finanziarie offshore".</p>
Proposta	Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.4007	n	Mo. Bendahan. Rafforzare l'obbligo d'informazione della FINMA			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) l'obbligo per la FINMA d'informare il pubblico sull'apertura di procedimenti importanti concernenti singoli casi specifici.

Motivazione La Commissione della concorrenza, ad esempio, comunica l'apertura di procedimenti importanti in fase preliminare; ciò permette di evitare che durante un lungo periodo sussistano dubbi sulle sue attività riguardo a casi specifici. La stampa ha riportato molte affermazioni concernenti l'attività della Svizzera per combattere gli abusi in ambito finanziario. Come le precedenti rivelazioni, i "Paradise papers" hanno fatto emergere numerosi casi, è quindi importante che la popolazione sia informata sulla gestione di questi e altri casi da parte delle autorità competenti. Così facendo si potrebbe conoscere l'attività effettiva svolta dalle autorità per combattere la criminalità finanziaria o i casi di abuso del diritto.

L'assenza di informazioni (attualmente l'informazione è prevista soltanto in forma anonima) impedisce di sapere se vi è la necessità di agire per denunciare pratiche dannose per la popolazione e la reputazione del nostro Paese.

Se la FINMA comunicasse i singoli casi sui quali avvia procedimenti, ciò permetterebbe di trasmettere il messaggio con maggiore chiarezza, ovvero che i comportamenti finanziari abusivi sotto il profilo giuridico sono effettivamente perseguiti, e aumenterebbe gli incentivi per le imprese e gli attori finanziari ad allinearsi alla strategia volta all'emersione dei fondi non dichiarati adottata dalla Svizzera.

Parere Nell'ambito della sua attività informativa, la FINMA ha l'obbligo legale di tenere conto dei diritti della personalità degli interessati. Essa può pertanto informare esplicitamente su singoli procedimenti riguardanti gli assoggettati unicamente se vi è una speciale necessità sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza. Questa necessità può sussistere in particolare per proteggere i partecipanti al mercato o gli assoggettati alla vigilanza, per rettificare le informazioni false o fallaci oppure per tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Queste disposizioni (cfr. art. 22 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari) si sono dimostrate valide. Esse permettono alla FINMA di ponderare correttamente gli interessi del pubblico e quelli degli interessati nel momento in cui deve decidere se e come informare il pubblico su un caso specifico. Ad esempio, può limitare il rischio di inutili condanne premature. Se nell'ambito di procedimenti avviati dalla FINMA si rilevano elementi determinanti per altri assoggettati, essa può già informarli in maniera tempestiva e mirata utilizzando i canali esistenti.

La situazione è diversa in caso di procedimenti amministrativi secondo la legge sui cartelli. L'oggetto di questi procedimenti differisce notevolmente da quello dei procedimenti di competenza della FINMA. La Commissione della concorrenza esegue inchieste concernenti limitazioni della concorrenza o concentrazioni di imprese e deve necessariamente coinvolgere i terzi operanti sul mercato interessato. Affinché questi ultimi abbiano la possibilità di partecipare a simili procedimenti o di prendere posizione, la legge sui cartelli prevede esplicitamente che la segreteria della Commissione della concorrenza comunichi pubblicamente l'apertura di un procedimento. I procedimenti secondo la legge sui cartelli non sono pertanto paragonabili a quelli di competenza della FINMA e non vi è motivo di modificare i consolidati obblighi d'informazione della FINMA. Inoltre non esiste alcuno standard internazionale che chieda alla FINMA di informare il pubblico fin dall'apertura di un procedimento.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.4035	n	Mo. Merlini. Blockchain e criptovalute. Adeguare gli strumenti procedurali delle autorità giudiziarie ed amministrative			-	

Testo depositato A sensi dell'articolo 120 LParl (RS 171.1) il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge per l'adeguamento delle normative concernenti gli strumenti a disposizione delle autorità penali, amministrative e civili in ambito procedurale, affinché essi siano applicabili anche alle criptovalute e non soltanto alle cose, ai crediti, ai diritti e ai dati informatici.

Motivazione Non passa giorno senza che la tecnologia blockchain faccia parlare di sé, nel bene e nel male.

L'approccio neutrale nei confronti delle nuove tecnologie è politicamente sensato ed emerge anche dal Rapporto del 25 giugno 2014 del Consiglio federale sulle monete virtuali. Da allora le criptovalute si sono diffuse enormemente. Gli operatori privati e le organizzazioni internazionali prevedono un'accelerazione di tale sviluppo nei prossimi anni. Appare quindi opportuno, da una parte, individuare le lacune del sistema di protezione contro gli abusi e dall'altra mettere a disposizione delle autorità gli strumenti necessari per far fronte alla diffusione delle criptovalute, ovvero dei vari tipi di monete elettroniche che ognuno può emettere utilizzando una rete informatica "peer to peer" decentralizzata e organizzata in base a criteri crittografici, e che consentono di regolare i pagamenti. Una gran parte di monete crittografiche è totalmente anonima, il che facilita le estorsioni informatiche ed il riciclaggio. Si tratta quindi di arginare i rischi legati all'anonimato e di valutare la necessità di equiparare i responsabili di piattaforme di scambio delle criptovalute agli intermediari finanziari e di assoggettarli alla vigilanza diretta della FINMA in materia di antiriciclaggio. Inoltre si tratta di fornire alle autorità giudiziarie ed amministrative gli strumenti procedurali adatti alle criptovalute per la messa in sicurezza di valori patrimoniali: tramite sequestri e confische penali, garanzie e fidejussioni fiscali, pignoramenti di uffici di esecuzione e fallimento e sequestri civili, comprese le misure provvisoriale. Le autorità civili, penali e amministrative devono poter impedire che i valori patrimoniali espressi in moneta virtuale sfuggano a questi provvedimenti procedurali previsti dalla legge. Inoltre le stesse autorità devono poter disporre di un codice nominativo che consenta loro di tenere al sicuro le criptomonete oggetto dei summenzionati provvedimenti, per la durata necessaria.

Parere La ricerca e lo sviluppo concernenti le applicazioni blockchain svolgono attualmente un ruolo preminente nel settore finanziario. In tempi recenti, le criptovalute come i bitcoin hanno attirato l'attenzione del pubblico.

I rischi di riciclaggio di denaro correlati alle valute virtuali sono già stati esaminati nel rapporto del Consiglio federale del 25 giugno 2014 sull'utilizzazione delle monete virtuali, in risposta ai postulati Schwaab 13.3687 e Weibel 13.4070. Secondo il rapporto, il commercio a titolo professionale con monete virtuali e l'esercizio di piattaforme commerciali che trasferiscono depositi o bitcoin da utenti della piattaforma ad altri utenti soggiacciono in Svizzera alla legge sul riciclaggio di denaro. Ciò significa che gli obblighi di diligenza applicabili in base alla legge sul riciclaggio di denaro, segnatamente l'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto, devono essere rispettati. Tuttavia le piattaforme commerciali di bitcoin che riuniscono soltanto acquirenti e venditori o le offerte di acquisto e di vendita non sottostanno alla legislazione sui mercati finanziari. Non da ultimo, il rapporto evidenzia che la confisca di valori patrimoniali da parte delle autorità di perseguimento penale rappresenta un problema cruciale.

Le norme nel settore nella tecnofinanza che il Consiglio federale ha adottato il 5 luglio 2017 nonché la licenza tecnofinanziaria prevista nel pacchetto legislativo LSF/LIFin sostengono i modelli aziendali nel settore della tecnologia finanziaria, criptovalute comprese. Dal dibattito attuale emerge però che sono necessari ulteriori chiarimenti per la riuscita dello sviluppo delle applicazioni blockchain. Si tratta altresì di accertare la qualificazione giuridica dei valori patrimoniali virtuali nonché di verificare l'applicabilità e l'idoneità della regolamentazione vigente nel settore dei mercati finanziari, ma non solo. Anche l'attuazione giuridica, il trattamento delle criptovalute nei processi di diritto (civile) e il trattamento sotto il profilo dell'esecuzione forzata di questi valori patrimoniali, ad esempio, presentano elementi di incertezza. Poiché le transazioni di criptovalute si svolgono perlopiù in una dimensione transnazionale, occorre seguire anche gli sviluppi all'estero e tenere conto di eventuali lavori in corso sul piano internazionale.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale intende studiare in modo approfondito queste e altre domande sollevate nell'ambito dei lavori in corso, svolti dal gruppo di lavoro citato dal Consiglio federale nella sua risposta alla mozione Béglé (17.3818) e presieduto dal Dipartimento federale delle finanze. Inizialmente il gruppo di lavoro chiarirà se vi sia la necessità di legiferare nei diversi ambiti giuridici e in quale misura; in seguito coinvolgerà anche i settori e gli attori interessati. Tenuto conto di queste circostanze, la presente mozione appare dunque prematura.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.4072	n	Po. Meyer Mattea. Rapporto sulla sottrazione d'imposta in Svizzera			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è invitato ad allestire un rapporto che analizzi in modo approfondito la portata della sottrazione d'imposta in Svizzera e gli autori di tale reato.

Motivazione La sottrazione d'imposta non è una semplice trasgressione perdonabile. Le conseguenze di questa condotta fraudolenta sono chiare: al settore pubblico vengono sottratte ingenti somme, per le quali devono rispondere i contribuenti onesti. È quindi nell'interesse del settore pubblico e dei contribuenti onesti lottare in modo adeguato contro la sottrazione d'imposta. A questo proposito, è importante conoscere l'entità della sottrazione d'imposta e le caratteristiche degli evasori. In particolare, quali gruppi sociali, fasce di reddito e di patrimonio operano la sottrazione d'imposta e con quale frequenza.

Lo studio dovrebbe utilizzare tutte le fonti disponibili per l'analisi:

1. Dovrebbe basarsi sui risultati di controlli a campione e sulle dichiarazioni d'imposta delle autorità fiscali cantonali che sono state contestate.
2. L'analisi richiesta dovrebbe includere sia i dati delle autodenunce esenti da pena, sia le sottrazioni d'imposta riscontrate. Dal 1° gennaio 2010 per i delitti fiscali è possibile l'autodenuncia esente da pena. Le persone fisiche e giuridiche hanno così la possibilità una tantum di far emergere il denaro non dichiarato senza venire multati (autodenuncia). Da allora migliaia di evasori fiscali a livello svizzero si sono annunciati, "legalizzando" denaro che fino a quel momento non era stato dichiarato al fisco.
3. Possono inoltre essere consultati anche i dati provenienti dalla rivelazione di documenti riservati (Panama Papers, Paradise Papers, Swiss Leaks) e da ulteriori stime.

Parere L'autrice del postulato chiede un rapporto che analizzi la portata della sottrazione d'imposta e riveli le caratteristiche degli evasori (come ad es. sesso, età, nazionalità, situazione reddituale e patrimoniale ecc.) utilizzando diverse fonti di dati. Il Consiglio federale propone di respingere il postulato per i seguenti motivi:

In primo luogo non si sa con precisione a quanto ammonti la quota della sottrazione d'imposta emersa dalle fonti disponibili. Perciò, queste non permettono una stima attendibile della portata della sottrazione d'imposta.

In secondo luogo, né i controlli a campione effettuati dalle autorità fiscali cantonali, né le autodenunce dei contribuenti forniscono dati rappresentativi, il che rende difficile trarre conclusioni sulle caratteristiche degli evasori.

In terzo luogo, alcune fonti di dati non consentono di fare una chiara distinzione tra la sottrazione d'imposta e l'elusione fiscale. Mentre la sottrazione d'imposta è caratterizzata dalla dissimulazione o dalla falsificazione della base di calcolo lorda e/o dall'indicazione di un dispendio superiore alla realtà, l'elusione fiscale vuole conseguire, nel quadro delle possibilità d'azione legali, l'ottimizzazione della base di calcolo lorda o del dispendio.

Da ultimo, i risultati dello studio delle fonti di dati disponibili sarebbero di scarsa utilità. Gli sviluppi internazionali negli ambiti della trasparenza e dello scambio di informazioni hanno cambiato e ridotto sensibilmente le possibilità di sottrarre le imposte. Lo studio delle fonti di dati disponibili sarebbe interessante per i casi del passato, ma le affermazioni relative al presente e al futuro dovrebbero essere considerate con riserva a seguito del significativo mutamento delle condizioni quadro.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.4073	n	Mo. Meyer Mattea. Paradise Papers. Possibilità di sanzionare la complicità in caso di sottrazione d'imposta al di fuori della Svizzera			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 177 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), in modo da poter sanzionare la complicità in caso di delitti fiscali perpetrati al di fuori della Svizzera.

Motivazione I flussi finanziari sleali e illeciti sono un fenomeno globale e un problema che interessa sia i Paesi d'origine, sia quelli di destinazione. La Svizzera è sede di numerose società attive a livello multinazionale ed è la principale piattaforma mondiale per la gestione patrimoniale transfrontaliera. Questo ruolo di primo piano comporta maggiori responsabilità e obblighi di diligenza. L'esperto dell'ONU Juan-Pablo Bohoslavsky, su mandato del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU conferitogli nel mese di marzo del 2017, ha analizzato le conseguenze dei flussi finanziari sleali e illeciti per i diritti umani. In tale analisi giunge tra le altre cose alla conclusione che nel caso svizzero le possibilità di sanzione in caso di complicità in sottrazione d'imposta sono insufficienti. La complicità in caso di sottrazione d'imposta è punibile unicamente se si tratta di delitti fiscali commessi nei confronti di autorità fiscali svizzere. Lo stesso delitto fiscale non viene dunque perseguito se qualcuno aiuta una persona a compierlo all'estero. Questa persona potrebbe essere perseguita penalmente esclusivamente secondo il diritto estero.

L'autrice della presente mozione richiede di colmare questa lacuna. La legge federale dovrebbe essere adeguata, in modo da poter sanzionare anche all'estero la complicità in caso di delitti fiscali. La Svizzera, nell'ambito del programma d'azione di Addis Abeba e dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, si è impegnata a contribuire alla riduzione e alla prevenzione dei flussi finanziari sleali e illeciti. I quali, come già citato in precedenza, incidono negativamente sui diritti dell'uomo e sullo sviluppo sostenibile.

Parere L'adeguamento dell'articolo 177 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) chiesto ai fini di sanzionare la complicità in caso di delitti fiscali commessi al di fuori della Svizzera avrebbe come effetto di proteggere il diritto fiscale degli Stati esteri. Inoltre, la legislazione svizzera offrirebbe una protezione penale agli interessi esteri, cosa assai inconsueta. Secondo l'interpretazione dell'ordinamento giuridico svizzero, la complicità nei reati avvenuti all'estero è commessa all'estero e presuppone un atto principale punibile. Punire la complicità indipendentemente dal reato principale violerebbe il principio di accessorialità e l'attuale sistematica del diritto penale. Per attuare la modifica di legge, le autorità elvetiche dovrebbero qualificare la complicità secondo il diritto estero. Questa valutazione comporterebbe notevoli difficoltà in ragione della complessità dei vari ordinamenti fiscali (cfr. parere del Consiglio federale sul postulato Zanetti Roberto 13.3658, "Infrazioni al diritto dell'economia e al diritto tributario di Stati esteri commesse da collaboratori e quadri di banche e altri intermediari finanziari svizzeri. Verifica delle disposizioni penali" del 21 giugno 2013).

Inoltre, il nostro Paese tiene già in altro modo conto della richiesta formulata nella mozione:

- Come illustrato nel suo rapporto del 12 ottobre 2016 sui flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo (cfr. www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 12 ottobre 2016 "Il Consiglio federale adotta il rapporto sui flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo"), il Consiglio federale è consapevole delle sfide poste dal fenomeno globale dei flussi finanziari sleali e illeciti ("illicit financial flows", IFF). La comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di limitare questi flussi finanziari con un intervento coordinato a livello internazionale e ha reagito adottando numerosi provvedimenti, ad esempio emanando standard e raccomandazioni o fornendo assistenza tecnica. Il Consiglio federale privilegia questo approccio multilaterale rispetto a misure nazionali unilaterali.

- Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al programma d'azione di Addis Abeba sull'attuazione e sul finanziamento dello sviluppo sostenibile. Sebbene l'Agenda 2030 non sia vincolante secondo il diritto internazionale, il Governo intende attuarla sia a livello nazionale che internazionale. Per l'attuazione saranno utilizzati diversi strumenti esistenti.

In occasione della sua visita in Svizzera, che si è svolta dal 25 settembre al 4 ottobre 2017, l'esperto indipendente dell'ONU Juan Pablo Bohoslavsky ha discusso la questione del sanzionamento della complicità in caso di sottrazione d'imposta con i rappresentanti degli uffici federali competenti. Durante l'incontro i rappresentanti hanno illustrato i punti esposti più sopra e confermato l'impegno internazionale profuso dalla Svizzera in questo senso. L'esperto indipendente dell'ONU prevede di presentare al Consiglio per i diritti umani dell'ONU il rapporto finale con le sue raccomandazioni verso la fine di febbraio o l'inizio di marzo del 2018.

Per contro, in alcuni casi un sanzionamento non penale è consentito in virtù della legislazione sui mercati finanziari.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

n.	Cons.	Titolo dell'oggetto	Portavoce	Combattuto da	Proposta *	D'accordo con la proposta **
17.4093	n	Mo. (Guldemann) Molina. Fornire informazioni relative a conti finanziari in modo automatico ai Paesi in via di sviluppo			-	

Testo depositato Il Consiglio federale è invitato a istituire le basi legali che consentano di fornire informazioni relative a conti finanziari in modo automatico e unilaterale agli Stati con i quali non è possibile introdurre lo scambio automatico di informazioni in base al principio di reciprocità.

Motivazione Per un'efficace lotta contro la frode e l'elusione fiscali, il 15 luglio 2014 l'OCSE ha approvato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard globale). In Svizzera, le basi legali necessarie per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Dal 2017/18 la Svizzera ha attivato lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati partner e dal 2018/19 intende attivarlo con altri 41 Stati partner (oggetto 17.040), per un totale di circa ottanta Stati partner. Si tratta per la maggior parte di Stati economicamente forti: gli Stati membri dell'UE e del G-20, altri importanti partner economici della Svizzera e Stati caratterizzati da una piazza finanziaria di rilevanza settoriale o regionale.

Per contro, molti Paesi in via di sviluppo non possono beneficiare dello scambio automatico di informazioni. Ma sono proprio questi Paesi a necessitare di una lotta efficace all'evasione fiscale per poter finanziare il proprio sviluppo economico. Con l'adesione all'Agenda di Addis Abeba e all'Agenda 2030 dell'ONU, la Svizzera si è politicamente impegnata a rafforzare il gettito fiscale dei Paesi in via di sviluppo e a contrastare i flussi finanziari illeciti fornendo informazioni e supporto tecnico.

L'esperienza mostra che il mero scambio di informazioni su richiesta, conformemente all'articolo 26 dello standard OCSE, non è sufficiente e che molti Paesi in via di sviluppo, nonostante i progetti pilota, per il momento non introdurranno lo scambio automatico di informazioni. Pertanto occorre garantire anche la possibilità di fornire informazioni relative a conti finanziari in modo unilaterale e automatico. Anche i 120 Stati che non fanno parte della rete degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni devono poter beneficiare, a determinate condizioni, delle informazioni relative a conti finanziari. A tal fine è necessario disporre di una base legale che consenta, tramite accordi bilaterali, di fornire tali informazioni in modo unilaterale. Ai sensi del decreto federale concernente il meccanismo di verifica (oggetto 17.040), in tali accordi deve essere fissata come condizione una forte tutela giuridica, che include la protezione dei dati, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, affinché i dati da fornire non siano utilizzati in modo abusivo.

Parere Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari stabilisce il principio della reciprocità dello scambio di dati. Su questa base, l'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati di negoziazione per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, secondo i quali vengono negoziati accordi che poggiano sul concetto di reciprocità nonché che rispettano il principio di specialità, la protezione dei dati e l'identificazione degli aventi economicamente diritto per tutte le strutture. Lo standard globale prevede inoltre la possibilità di attuare lo scambio automatico su base non reciproca, in particolare se gli Stati partner non riscuotono imposte che rientrano nel campo di applicazione dei pertinenti accordi multilaterali.

L'introduzione unilaterale dello scambio automatico di informazioni con i Paesi in via di sviluppo solleva numerosi interrogativi. Di principio va precisato che anche questo tipo di introduzione non comporta alcun vantaggio ai Paesi in via di sviluppo se poi mancano loro le basi necessarie per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.

Di per sé lo scambio automatico di informazioni non crea trasparenza fiscale né impedisce la sottrazione d'imposta, se i dati scambiati non possono essere utilizzati in modo opportuno. L'impiego efficiente ed efficace dello scambio automatico di informazioni presuppone anzitutto un'infrastruttura di base solida - costituita da basi legali, sistemi e procedure - come pure un'amministrazione delle contribuzioni funzionante. Per loro stessa ammissione, la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo non soddisfa questi presupposti di base. In particolare, spesso mancano anche le condizioni quadro giuridiche e tecniche in materia di confidenzialità e sicurezza delle informazioni oggetto di scambio; sussiste quindi un elevato rischio di abuso dei dati relativi a conti.

Considerata l'assenza pressoché costante dei presupposti di base, si tratterà in primo luogo di aiutare i Paesi in via di sviluppo a instaurare l'infrastruttura di base, indispensabile per lo scambio automatico di informazioni.

In occasione della sua seduta plenaria tenutasi nel novembre del 2017 a Yaoundé (Camerun), il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha approvato un piano d'azione per introdurre lo scambio automatico di informazioni nei Paesi in via di sviluppo. Rimane da stabilire quale contributo potrà fornire la Svizzera in questo contesto.

Dal 2015 la Svizzera sostiene il forum globale nel settore dell'assistenza tecnica. Il contributo finanziario della Svizzera è destinato al programma Africa Initiative del Forum globale che si prefigge, insieme ad altre organizzazioni come l'African Tax Administration Forum e la Banca mondiale, di fornire supporto agli Stati africani nello sviluppo delle capacità per lo scambio di informazioni in materia fiscale. In tal modo, lo scambio automatico di informazioni potrà essere attuato in modo utile e duraturo anche nei Paesi in via di sviluppo.

Proposta Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.